CAMERA DEI DEPUTATI N. 608-A

(Urgenza)

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

RELATORE **AMBROSINI**, *per la maggioranza*

Relatore di minoranza **DONATI**

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO CON TUTTI I MINISTRI

nella seduta del 10 giugno 1949

—

Ratifica ed esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 1949

Presentata alla Presidenza l' 8 luglio 1949

INDICE

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA:

INTRODUZIONE . . . . . *Pag.* 2
I. – L'ORIGINE DEL PATTO . . . . . » 2
II. – LE FINALITÀ DEL PATTO E IL SUO CARATTERE DI ACCORDO REGIONALE NEL QUADRO DELL'O. N. U. . . . . » 8
III. – IL CONTENUTO DEL PATTO . . . . . » 11
IV. – STATI UNITI D'AMERICA ED EUROPA . . . . . » 18
V. – L'ITALIA NEL PATTO . . . . . » 22
RELAZIONE DI MINORANZA . . . . . » 27
DISEGNO DI LEGGE . . . . . » 30

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

INTRODUZIONE

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Patto del Nord-Atlantico, che è presentato alla Camera per la ratifica, ha carattere pacifico e difensivo.

Questo carattere discende tanto dall'esame delle sue clausole, quanto dagli atti che lo hanno preceduto ed accompagnato, e principalmente dalle dichiarazioni responsabili degli Uomini di Stato dei dodici Paesi partecipanti, le quali constituiscono interpretazioni autentiche ed hanno tanto più importanza in quanto storicamente ed obbiettivamente rispondono ad un'esigenza vitale di tutti questi Paesi, il cui sviluppo è indubbiamente legato al mantenimento della pace.

In questa relazione, che ho l'onore di presentare alla Camera, mi occuperò:

a) della genesi del Patto e dei motivi che lo hanno determinato non fuori (come è stato detto), ma nello spirito e nel quadro dell'O. N. U. (Parti I e II);

b) della sua struttura e del contenuto delle sue clausole, e specialmente della più discussa, quella militare, la cui entrata in vigore è subordinata al verificarsi della sola ipotesi dell'attacco armato contro uno dei firmatari (Parte III);

c) e della situazione che dal Patto deriva per i Paesi europei e per l'Italia in modo particolare (Parte IV e V).

I.

L'ORIGINE E L'ELABORAZIONE DEL PATTO

1. L'interesse degli Stati Uniti alla sicurezza è indipendenza dei paesi europei – 2. La formazione dei due blocchi (l'orientale e l'occidentale) e l'insicurezza generale – 3. La necessità di sicurezza. Patto di Bruxelles e Patto del Nord-Atlantico.

1. – L'INTERESSE DEGLI STATI UNITI ALLA SICUREZZA ED INDIPENDENZA DEI PAESI EUROPEI.

La formazione del Patto del Nord-Atlantico si deve principalmente agli Stati Uniti d'America. Essi ne sono stati i maggiori artefici e si sono assunti gli oneri economici e militari più gravi connessi con la sua attuazione.

Il sistema di un collegamento permanente ed anzi di un'alleanza di durata indefinita con paesi europei non riuscì ad essere adottato negli Stati Uniti se non dopo opposizioni, contrasti e titubanze, che si fondavano sul principio dell'isolazionismo, che Giorgio Washington aveva raccomandato ai suoi concittadini nel suo testamento politico (*Farewell Adress*) e che aveva costituito per un secolo e mezzo uno dei pilastri fondamentali della politica americana.

Sulla via dell'abbandono di tale principio tradizionale si era messo il Presidente Wilson, propugnando dopo la prima guerra mondiale e facendo approvare dalla Conferenza di Parigi per la pace il Patto della Società delle Nazioni. Ma il Senato non lo approvò; e l'America tornò all'isolazionismo.

Senonché le cause che avevano indotto Wilson ad allontanarsi dalla tradizione isolazionistica erano troppo profonde perché non dovessero continuare ad agire anche dopo l'atteggiamento contrario assunto dal Senato nel non ratificare il Patto della Società delle Nazioni.

I presupposti su cui si basava l'ammonimento di Giorgio Washington erano venuti meno in seguito al cambiamento dei fattori economici, politici e militari nel mondo, ed alla rapidità delle comunicazioni e dei trasporti. Gli Stati Uniti erano sempre più sospinti ad intensificare i loro rapporti ed impegni con gli altri popoli e ad occuparsi attivamente delle questioni internazionali nelle varie parti del mondo, a cominciare dall'Europa. Il che sarebbe sembrato assurdo, inutile e pericoloso anche parecchio tempo dopo il testamento politico del padre della repubblica stellata, ma che non era più assurdo ed inutile, ma diventava all'inverso addirittura necessario nell'epoca attuale, nella quale gli stessi oceani non costituiscono più uno spazio di isolamento e di naturale inviolabile difesa fra i continenti.

Per altro è da osservare che lo stesso ammonimento di Giorgio Vashington non

deve essere interpretato in maniera così assoluta come parecchi hanno creduto di fare, nel senso cioè di una posizione di immutabile isolazionismo, tale da precludere per sempre all'America la possibilità di interventi che le mutate circostanze potessero consigliare nel suo interesse (1).

Gli Stati Uniti sono intervenuti nelle due guerre mondiali per difendere la libertà dei popoli d'Europa, giacché ritenevano e ritengono che dalla perdita della libertà dei popoli europei ne risulterebbe minacciata e compromessa la loro stessa libertà e sicurezza.

Per ciò gli americani sono particolarmente sensibili al mantenimento della libertà e del benessere nel vecchio continente, la cui sorte sta ad essi a cuore, sia per il sentimento della loro origine europea e del comune patrimonio di civiltà da salvaguardare, sia per la valutazione dell'interesse economico, politico e militare che hanno al mantenimento e quindi, in caso di necessità, alla difesa dell'indipendenza dell'Europa.

Su questi fattori, che di per se stessi basterebbero a spiegare il Patto del Nord-Atlantico (la cui esistenza – è opportuno notarlo subito – giova ugualmente ai popoli europei per l'aiuto e l'assistenza che ad essi assicurano gli Stati Uniti), sta la riprova della fondatezza della nuova politica estera degli Stati Uniti.

È quindi completamente logico che all'intervento nella prima guerra mondiale abbia fatto seguito il nobile tentativo di Wilson di immettere gli Stati Uniti nella Lega delle Nazioni, e che all'intervento nella seconda guerra mondiale abbia fatto seguito l'opera più fortunata di Roosevelt e di Truman.

L'intervento degli Stati Uniti (e per giunta con una posizione di primo piano) nell'Organizzazione delle Nazioni Unite, la cui Carta fu firmata a San Francisco il 26 giugno 1945, rappresenta il tramonto definitivo del tradizionale sistema dell'isolazionismo americano. Ma ancora più deciso, in estensione ed in profondità, appare il nuovo indirizzo adottato dagli Stat Uniti con la formazione del Patto del Nord-Atlantico, giacché questo importa la loro partecipazione ad una alleanza di carattere anche militare e di durata indefinita conclusa con gli altri stati della zona del Nord-Atlantico per il mantenimento della pace e per la difesa della rispettiva sicurezza contro ogni eventuale aggressore.

2. – La formazione dei due blocchi (l'Orientale e l'Occidentale) e l'insicurezza generale.

C'è qui da domandarsi come mai si sia arrivati alla stipulazione di questo Patto quando esisteva l'O. N. U., la cui istituzione era avvenuta per volontà concorde dei vincitori della seconda guerra mondiale e di altri Stati, appunto per la salvaguardia della pace e della sicurezza internazionale.

I promotori del Patto non mancarono, fin dal primo momento, di metterne bene in evidenza i motivi.

La Carta di San Francisco aveva creato e disciplinato il funzionamento degli organi preposti allo sviluppo pacifico dei rapporti internazionali e al mantenimento della pace e della sicurezza.

Senonché questi organi, e specialmente il Consiglio di Sicurezza a cui erano stati attribuiti il compito e la responsabilità fondamentali, non funzionavano adeguatamente, ed erano spesso addirittura inefficienti a causa del comportamento dell'U. R. S. S. e degli Stati da essa compresi nella sua sfera d'azione, e particolarmente a causa dell'esercizio frequente del diritto di veto fatto dall'Unione Sovietica nel seno del Consiglio di Sicurezza con la conseguenza di parallizzarne l'opera.

Assieme a questa azione negativa spiegata nell'ambito degli organismi dell'O. N. U.,

---

(1) Queste considerazioni non mi sono dettate da ragioni contingenti e di opportunità. All'uopo mi permetto riportare quanto in proposito scrissi in uno studio pubblicato nel 1932 su « *Giorgio Washington – Uomo di Stato* », pag. 90:

« Sarebbe un errore credere che Giorgio Washington consigliò ai suoi concittadini presenti e venturi di tenersi sempre politicamente estraniati dal mondo. Egli ammoni soltanto di non stringere legami politici con le nazioni di Europa e di non lasciarsi travolgere dalle loro lotte che, allora, non toccavano l'interesse dell'America.

« Fino a quando l'interesse e il dovere non impongono agli Stati Uniti di partecipare politicamente e di conseguenza eventualmente anche nel campo militare alle vicende delle altre nazioni, essi debbono astenersene e rimanere isolati, e perciò non stringere vincoli politici ed alleanze permanenti.

« Politica dunque di isolamento, ma non di isolamento ad ogni costo. L'isolamento deve esser la regola nelle contingenze ordinarie; ma quando intervengano circostanze nuove, per cui l'interesse e il dovere lo impongono, l'intervento nelle vicende delle altre nazioni non solo è consentito, ma diviene necessario.

« Questo il vero insegnamento di Washington; insegnamento che è stato seguito e praticato dal governo e dal popolo americano in maniera sempre più estesa, man mano che gli Stati Uniti andavano espandendosi, ed allargando i loro interessi nel mondo. Perciò non è contraria alla dottrina di Washington la politica di penetrazione della repubblica stellata in tutti i continenti, né l'intervento armato nella grande guerra europea, né il nuovo più attivo interessamento che in questi ultimi tempi dispiega nelle cose d'Europa ».

l'Unione Sovietica e gli Stati ad essa collegati dalla disciplina del partito comunista svolgevano nei territori di occupazione ed in tutti i paesi una intensa azione diretta ad affermare i propri interessi e la propria ideologia, ad ostacolare l'applicazione dei trattati di pace già stipulati e la conclusione (pur necessaria ed urgente) dei trattati di pace con la Germania e l'Austria, e a sabotare l'esecuzione di quegli accordi di cooperazione economica che si appalesavano indispensabili per rimarginare le piaghe della guerra e provvedere adeguatamente alla ricostruzione. Si arrivò così alla non accettazione e subito dopo al ripudio e al sabotaggio del Piano Marshall.

La Russia e gli Stati da essa tenuti nella sua orbita lo respinsero per ragioni politiche, con sacrificio delle ragioni economiche, che avrebbero dovuto indurre tutti gli Stati ad accettare la collaborazione americana per la ricostruione europea e mondiale.

Venne così a crearsi man mano un distacco sempre più profondo e grave fra il blocco sovietico ed il blocco anglo-sassone.

Le cause di questo drammatico contrasto erano varie; ma in fondo agiva la diversa concezione ideologica (per cui i comunisti dividono il mondo in paesi capitalisti e paesi non capitalisti, che debbono servire di esempio ai primi perché anche in questi vengano rimosse le differenze economico-sociali e si realizzi il socialismo), e correlativamente, sul campo più concreto, la diversa concezione dei compiti che rispettivamente gli anglosassoni e i russi si erano assunti nelle conferenze internazionali e specie a Yalta, rispetto alle zone di occupazione.

Le zone di occupazione dovevano essere soggette all'influenza degli Stati occupanti.

Ma come si sarebbe esercitata questa influenza? Qui si presentava l'alternativa: fra il sistema da una parte della collaborazione economica implicante un progressivo avviamento dei paesi dell'Europa all'autonomia, e il sistema dall'altra parte, della penetrazione politica che porta necessariamente all'assorbimento o comunque alla formazione di un blocco politicamente organico.

Questa differenza di concezione, e del conseguente concreto comportamento politico, costituisce la base del distacco e poi dell'urto fra l'aggruppamento anglo-sassone e quello sovietico.

Tutto il mondo ne è rimasto scosso e gravemente allarmato. L'organismo delle Nazioni Unite ne ha risentito un grave contraccolpo.

Il senso della insicurezza aumentò in modo impressionante, e fece avvertire, specie ai paesi dell'Europa occidentale, che constatavano quotidianamente l'inefficienza dell'O. N. U., la necessità di provvedere con altri mezzi alla garanzia del proprio sviluppo ed alla difesa contro una aventuale aggressione. Del generale senso di insicurezza si fece con grande sincerità interprete il primo Ministro belga Spaak, quando a Parigi, rispondendo a Wishinsky nell'Assemblea generale dell'O. N. U., disse che il Belgio si trovava costretto a cercare la sua sicurezza nel quadro di Patti regionali (Patti che sono previsti nella Carta dell'O. N. U.):

« Io debbo rispondervi. Io credo di essere il più qualificato a farlo, perché nessuno può pensare che il Belgio voglia provocare l'Unione Sovietica. Noi siamo preoccupati perché con la vostra condotta voi avete reso questa organizzazione inefficiente. Noi siamo preoccupati perché i problemi che sono davanti a questa Assemblea sono rimasti insoluti, perché anche quando una soluzione è stata proposta da una maggioranza delle Nazioni Unite, voi avete rifiutato di aderirvi. Noi siamo preoccupati perché noi abbiamo posto tutte le nostre speranze e la nostra fiducia nella organizzazione difensiva delle Nazioni Unite; e attraverso la politica che voi avete perseguito, voi ci impedite di trovare la nostra sicurezza e la nostra salvezza nel quadro di questa Organizzazione, e invece ci costringete a cercarle nel quadro di un accordo regionale. Noi siamo preoccupati di voi, perché, in ogni paese qui rappresentato, voi mantenete una quinta colonna, a paragone della quale la quinta colonna di Hitler non era altro che un'organizzazione di *boy scouts*. Non vi è un solo luogo nel mondo, sia in Asia, sia in Europa, sia in Africa, dove ogni governo qui rappresentato non trovi difficoltà, e codeste difficoltà sono aggravate ancora di più da voi ...».

3. – La necessità di sicurezza. Il Patto di Bruxelles e il Patto del Nord Atlantico.

Il Patto di Bruxelles, concluso il 17 marzo 1948 fra la Gran Bretagna, la Francia ed i paesi del Benelux (Belgio, Olanda e Lussemburgo), non è che un Patto regionale inteso alla ricostruzione economica e alla difesa delle Parti da eventuali aggressioni armate.

Il suo principale ispiratore, il Primo Ministro Spaak, nell'illustrarlo in occasione nella firma, insistette nel mettere in rilievo

il carattere difensivo: « Noi ci siamo accorti, che era tempo – affermo che non è troppo tardi – di unirci per la difesa di alcuni ideali, di quelli stessi per i quali i nostri popoli hanno combattuto durante l'ultima guerra e che hanno salvato mediante il loro sforzo comune. È necessario affermare che il nostro accordo non è aggressivo verso alcuno, che nessuno ne può trarre il minimo motivo di inquietitudine o di indignazione? Noi abbiamo voluto porre il nostro sforzo sotto il segno della libertà individuale, del rispetto della persona umana e della democrazia politica. Comportandoci a questo modo ci siamo inibiti qualsiasi intenzione provocatoria... Noi non intendiamo intervenire negli affari interni di nessuno, ma pretendiamo dagli altri lo stesso comportamento... Ci siamo uniti per difenderci nel caso in cui, disgraziatamente, dovessimo essere attaccati ». Il Patto di Bruxelles, la cui conclusione era stata incoraggiata dagli Stati Uniti, fu salutato con compiacimento dagli uomini politici americani.

Il presidente Truman, in un discorso pronunciato al Congresso il 17 marzo, cioè lo stesso giorno della firma del Patto, tenne a sottolinearne l'importanza, cogliendo nel contempo l'occasione di illustrare le cause che lo avevano determinato, e che erano così gravi e di portata tanto generale, da consigliare la formazione di un patto più vasto. Preparava così la via alla conclusione del Patto Atlantico. Ecco alcuni passi del discorso che sono importanti anche per quanto si riferisce alla preparazione del nuovo Patto:

« In Europa si stanno svolgendo rapidi cambiamenti che influiscono sulla nostra politica estera e sulla nostra sicurezza nazionale. Esiste una minaccia sempre crescente per le nazioni che cercano di mantenere una forma di governo che assicuri la libertà ai suoi cittadini. Dalla fine della ostilità l'Unione Sovietica e i suoi agenti hanno distrutto l'indipendenza e il carattere democratico di tutta una serie di nazioni nell'Europa orientale e centrale. È questo modo di agire senza scrupoli, insieme con il chiaro intento di estenderlo alle altre nazioni europee ancora libere, che ha provocato l'odierna critica situazione dell'Europa ».

Dopo avere accennato al piano per la ricostruzione economica europea ed alla ripulsa sovietica all'invito americano, il presidente Truman, aggiungeva: « L'Unione Sovietica e i suoi satelliti scorgono nel piano per la ricostruzione europea uno dei più grandi ostacoli ai loro intenti di assoggettare la libera società dell'Europa. Essi non vogliono che gli Stati Uniti aiutino l'Europa. Essi non vogliono nemmeno che le sedici nazioni (dell'Europa), che desiderano collaborare, si aiutino fra loro ». E concludeva su questo punto, notando che « le misure per la ripresa economica non sono da sole sufficienti » e che « se si vuole che il risanamento economico raggiunga i suoi risultati, questo deve essere tutelato da misure di protezione contro le aggressioni ».

Il discorso di Truman era abbastanza chiaro, e mostrava una volontà decisa di arrivare alla formazione di un Patto più ampio di quello di Bruxelles che si estendesse alla zona del Nord-Atlantico.

Dopo il discorso del presidente, l'allora segretario di stato generale Marshall e il sottosegretario Mr. Robert Levet iniziarono una serie di consultazioni con i membri della Commissione degli esteri del Senato alfine di concretare il programma enunciato da Truman.

Il 12 maggio 1948 la Commissione suddetta votava, all'unanimità, una risoluzione (n. 239) con la quale suggeriva la formazione di patti regionali (come quello di Bruxelles e l'altro anteriore di Rio de Janeiro) per il mantenimento della pace e della sicurezza e per la difesa contro eventuali attacchi armati.

« Considerato che la pace nella giustizia, e la difesa dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali esigono la cooperazione internazionale da raggiungersi grazie ad un più efficace funzionamento dell'O. N. U.:

« *Si risolve:*

che il Senato riaffermi che è compito della politica degli Stati Uniti di realizzare la pace e la sicurezza internazionali per mezzo delle Nazioni Unite, in modo che le forze armate non siano adoperate eccetto che nell'interesse comune, e che il Presidente (degli Stati Uniti) venga informato che è pensiero unanime del Senato che il Governo debba, secondo la procedura stabilita dalla Costituzione, perseguire in modo particolare e nei limiti della Carta dell'O. N. U., i seguenti obiettivi:

1°) accordo volontario allo scopo di eliminare il diritto di veto in tutte quelle questioni che riguardino il regolamento pacifico di controversie internazionali, nonché l'ammissione di nuovi membri.

2°) progressivo sviluppo di accordi regionali e di ogni altro accordo di carattere collettivo aventi per oggetto l'auto-difesa

individuale e collettiva, in conformità con gli scopi, i principî e le disposizioni della Carta.

3°) partecipazione degli Stati Uniti, mediante la procedura costituzionale, ad accordi regionali e di altro carattere collettivo, che siano basati sull'autodifesa e sulla mutua assistenza continua ed effettiva, e nella misura in cui tali accordi toccano la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

4°) contribuire al mantenimento della pace, facendo chiaramente intendere la decisione degli Stati Uniti di esercitare il diritto di difesa individuale e collettiva, stabilito dall'articolo 51 della Carta della Nazzioni Unite nel caso in cui dovesse verificarsi un attacco armato che minacciasse la loro sicurezza nazionale.

5°) fare il massimo sforzo per la conclusione di accordi intesi a fornire alle Nazioni Unite le forze armate previste dalla Carta, e perché i paesi che fanno parte dell'O. N. U. si accordino circa una regolamentazione e una riduzione universale degli armamenti, accompagnata da una garanzia sufficiente e sicura contro ogni violazione.

6°) se sarà necessario, dopo aver compiuto gli sforzi opportuni allo scopo di rafforzare le Nazioni Unite, revisione della Carta in tempo utile, attraverso una Conferenza generale convocata in virtù dell'articolo 109, o attraverso l'Assemblea generale ».

L'11 giugno successivo (1948) il Senato approvò la proposta della Commissione con 64 voti favorevoli di fronte a 4 contrari.

Sulla base della risoluzione del Senato, il Sottosegretario Lovett iniziò conversazioni esplorative con gli Ambasciatori del Canadà e dei Paesi firmatari del Patto di Bruxelles (Regno Unito, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo).

Mentre si svolgevano queste trattative, si manifestavano sempre più accese l'opposizione e la contropropaganda sovietica.

Nella sessione di settembre dell'Assemblea generale dell'O. N. U., l'urto fra i due blocchi si pronunciò con non minore asprezza di prima.

Il 25 settembre il capo della delegazione dell'U. R. S. S., Wiscinski fece un discorso vivacemente polemico contro l'Unione occidentale e contro gli Stati Uniti d'America in particolare, attribuendo ad essi il mancato funzionamento dell'O. N. U. e gravi intendimenti aggressivi contro l'Unione Sovietica.

« Nel corso dell'ultima sessione noi rilevammo la principale deficienza dell'attività dell'O. N. U. nella mancata realizzazione di una intera serie di raccomandazioni molto importanti dell'Assemblea generale. Così, ad esempio, le raccomandazioni concernenti la riduzione generale degli armamenti, lo sfruttamento dell'energia atomica unicamente a scopi pacifici, la urgente elaborazione di misure per il divieto di armi atomiche, non sono state attuate. Allo stesso modo non sono state attuate le raccomandazioni su numerosi altri importanti problemi. Ugualmente dobbiamo rilevare la situazione del tutto anormale derivata dal fatto che membri influenti dell'O. N. U. fanno uso della loro influenza, non allo scopo di porre in atto le raccomandazioni dell'Assemblea generale, ma al contrario per attuare misure con esse nettamente in contrasto ».

Esaminando le numerose questioni pendenti avanti all'O. N. U. e non risolte con conseguente discredito per l'istituzione e danno per la pace mondiale, Viscinski ne attribuì la colpa agli Stati Uniti:

« Questa situazione nasce, senza dubbio, in relazione al corso della politica perseguita in seno all'O. N. U. da certi suoi membri influenti, come gli Stati Uniti d'America, la cui politica estera ha subìto drastici cambiamenti nel corso degli ultimi anni... Liquidati il nazismo tedesco e il militarismo nipponico, l'U. R. S. S. continua la sua politica di pace, concentrando tutti i suoi sforzi nella soluzione dei problemi interni ed in primo luogo dei problemi connessi con la ricostruzione e l'ulteriore sviluppo dell'economia nazionale danneggiata dalla guerra. Il popolo sovietico è interamente assorbito nel lavoro pacifico, nel consolidamento e nell'ulteriore sviluppo della struttura socialista del suo paese, incrollabile protezione della pace e della sicurezza delle nazioni. Le cose stanno in maniera differente per quanto riguarda la politica estera degli Stati Uniti d'America. Dopo la fine della seconda guerra mondiale il governo degli Stati Uniti mutò la sua politica estera. Da una politica di lotta contro le forze dell'aggressione, esso passò ad una politica di espansione ed alla realizzazione di piani per la supremazia mondiale... Questa politica provoca la psicosi di guerra ed è causa di disagio e di allarme in larghe masse di popolazione, anelanti alla pace e ad un calmo lavoro creativo. Questa politica non ha niente a che vedere con una politica di pace ».

Agli Stati Uniti è fatta risalire l'azione principale che aveva portato alla conclusione del Patto di Bruxelles ed alla propaganda diretta contro l'Unione Sovietica. « Tutto

ciò è accompagnato (aggiungeva Wiscinski) da una frenetica corsa agli armamenti e dalla elaborazione di piani per un attacco contro l'U. R. S. S. e le nuove democrazie e per la preparazione di altre azioni di guerra. In relazione a ciò, non posso mancare di ricordare che, sebbene siano passati tre anni dalla fine della seconda guerra mondiale, lo stato maggiore congiunto anglo-americano, istituito nel 1942 per la durata della guerra condotta dalle Nazioni Unite contro la Germania fascista e per assicurare la direzione comune delle operazioni militari alleate, esiste tuttora ed è impegnato in attività segrete, dirette contro gli interessi della pace.

« Contrariamente alle ripetute dichiarazioni dei rappresentanti dei governi degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e di altri Stati dell'Europa occidentale, secondo cui i loro governi non nutrono alcuna intenzione aggressiva, una frenetica corsa agli armamenti si svolge in questi paesi. Primi in questa corsa sono gli Stati Uniti d'America ».

Dopo di avere inoltre affermato che, « dietro le quinte dell'O. N. U. e nei vari quartieri generali e circoli militari degli Stati Uniti, di Gran Bretagna e di vari altri paesi, che si trovano nell'orbita di influenza anglo-americana, è in corso un lavoro febrile che non ha nulla in comune con gli interessi della pace e della difesa di questi stessi paesi», Wiscinski propose all'Assemblea l'immediata riduzione di un terzo del livello attuale degli armamenti.

Contro le dichiarazioni e la proposta del capo della delegazione sovietica si pronunziarono i rappresentanti di altre delegazioni, ed insorse più vibratamente il Ministro degli esteri britannico, Bevin, concordando sulla inefficienza dell'O. N. U. ma attribuendone la responsabilità all'Unione Sovietica: « A mio avviso (cominciò a dire Bevin) il quadro che si presenta è nero ed opprimente. A San Francisco il Regno Unito aderì alla Carta e noi decidemmo di basare su di essa la nostra politica. A tale politica siamo rimasti rigorosamente fedeli ». Ma l'O. N. U. non ha potuto funzionare. Perché ?

« Temo che la ragione sia estremamente semplice. E cioè che la minoranza (formata dall'Unione Sovietica e dagli stati inclusi nella sua orbita), sebbene sovente faccia valere un punto di vista che non può essere ignorato e che dovrebbe essere intelligentemente discusso, si rifiuta però recisamente di accettare, sia pure in minima parte, i voti ed i desideri della maggioranza. Questo vale non soltanto per l'energia atomica, ma per tutte le attività politiche delle Nazioni Unite. È evidente, per esempio, in materia di disarmo, dove, sebbene si sia compiuto un qualche progresso, si è giunti ad un punto oltre il quale difficilmente si può andare. Con ogni possibile solennità debbo fare questa dichiarazione: se la bieca furia, l'inaudito disastro di una guerra atomica dovesse piombare su di noi, una sola potenza, avendo rifiutato di collaborare al controllo e allo sviluppo di queste grandi nuove forze per il bene dell'umanità, sarà responsabile delle sciagure che sull'umanità scenderanno. Questa mancanza di cooperazione così evidente nelle importanti materie a cui ha accennato, si è verificata in tutti gli aspetti della attività politica internazionale ».

Relativamente alla proposta fatta all'Assemblea da Wiscinski, di ridurre ad un terzo il livello attuale degli armamenti, Bevin disse:

« Alla luce di quanto ho detto circa l'atteggiamento dell'Unione Sovietica verso la sicurezza, il disarmo, l'energia atomica ed il veto, come dobbiamo considerare le recenti proposte di ridurre di un terzo gli armamenti fatte dal signor Viscinski, nel suo discorso ? Ci perdoni la nostra diffidenza. Come tutti sapete, il suo paese è un libro chiuso e sigillato; nessuno sa quello che vi succede. Lasciate che io ponga la questione così come la vedo. Ci si chiede di mettere la nostra sicurezza in comune con una nazione che non vuole rivelare al mondo quello che fa. Debbo dire che ciò è come proporre a questa Assemblea di indurre tutti noi a disarmare, mentre l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche mantiene un segreto assoluto circa la sua forza militare e le sue attività. Ciò non può condurre alla fiducia o alla sicurezza collettiva».

Notando che « in molte parti del mondo le istituzioni democratiche sono state attaccate, sia attraverso il *Cominform*, sia ad opera dei partiti comunisti locali, agenti secondo istruzioni ricevute », e che « tutto ciò ha contribuito a creare un senso d'incertezza », Bevin negò recisamente che il Patto di Bruxelles fosse stato diretto contro l'Unione Sovietica. « Un simile pensiero non c'è mai passato per la testa. Ma quello che possiamo assicurarvi è che abbiamo deciso di costruire un'unione occidentale capace di reggersi da sé e di resistere a qualsiasi aggressione da qualunque parte essa venga ».

Alla fine del suo discorso, rilevando le disillusioni passate la e necessità di premunirsi

in tempo contro gli incombenti pericoli, Bevin riaffermò l'urgenza di arrivare alla formazione di un accordo regionale: « Forse abbiamo sperato troppo. E tuttavia è meglio affrontare le difficoltà esistenti subito, piuttosto che vivere in un mondo di sogno e, quando la crisi verrà, trovarci in mano uno strumento spezzato. Può darsi che siamo ancora in tempo a trovare il mezzo per superare le difficoltà che si sono rivelate. Ma se alla fine dovessimo constatare di non poter procedere su di una base mondiale, secondo le nostre speranze, dovremo procedere su di una base regionale. Dobbiamo accordarci con chi è possibile accordarci; dobbiamo lavorare con chi è possibile lavorare; dobbiamo stabilire rapporti di fiducia e di intesa con coloro che sono disposti a stabilire gli stessi rapporti con noi. Può darsi che, dopo tutto, se non si potrà giungere al governo mondiale per la via che noi speravamo, da queste strutture regionali, sulle quali può darsi che dobbiamo ora ripiegare, emerga quel governo mondiale che l'umanità vagheggia e per il quale ha lottato e sofferto a lungo ».

É il preannunzio della formazione del Patto Atlantico.

Nel settembre del 1948 le conversazioni iniziate, in seguito al voto del Senato americano, dal Sottosegretario Lovett con gli ambasciatori degli altri paesi occidentali portarono ad un accordo sul carattere generale del trattato da stipulare. Nel dicembre 1948, avvenuta l'approvazione dei governi interessati, ebbe inizio la negoziazione ufficiale del Trattato. Ai primi del marzo 1949 il Governo norvegese partecipò alla fase finale dei negoziati. Questi si conclusero il 15 marzo. I sette governi che avevano negoziato il trattato (Stati Uniti d'America, Canadà, ed i cinque Stati del Benelux, ai quali si era unita la Norvegia) decisero di invitare i governi della Danimarca, dell'Islanda, dell'Italia e del Portogallo, che accettarono, a divenire firmatari originari del Trattato.

La firma del Trattato da parte dei rappresentanti dei dodici paesi partecipanti, ebbe luogo a Washington il 4 aprile 1949.

L'Italia, come gli altri Stati firmatari, deve procedere, perché il Patto diventi operativo nei suoi riguardi, alla ratifica di esso, secondo la procedura prevista nella Costituzione.

Perciò il Parlamento, che pur autorizzò il Governo a firmare il Patto, deve nuovamente deliberare per la sua ratifica.

II.

LE FINALITA' DEL PATTO E IL SUO CARATTERE DI ACCORDO REGIONALE NEL QUADRO DELL'O. N. U.

1. Gli obbiettivi pacifici del Patto – 2. Il Patto e la Carta delle Nazioni Unite – 3. Il Patto Atlantico ed i Patti di Bruxelles e di Rio de Janeiro.

1. – Gli obiettivi pacifici del Patto.

Le notizie date sulla genesi del Patto, sarebbero di per se stesse sufficienti a mostrare quale è il suo obbiettivo fondamentale: il mantenimento della pace.

Ma una pace vera ed effettiva non può ritenersi attuata per il solo fatto dell'assenza della guerra; per attuarla, occorre il ritorno a condizioni di stabilità e di fiducia nel campo internazionale e quindi la rimozione di quel senso di insicurezza che è incompatibile con la realizzazione di tali condizioni.

A ciò tende il Patto promuovendo la salvaguardia delle libere istituzioni e lo sviluppo del benessere all'interno dei singoli Paesi firmatari, ed organizzando la difesa della loro indipendenza politica ed integrità territoriale di fronte ad un'aggressione diretta anche contro uno solo di essi.

Questi sono i motivi dominanti che ricorrono in tutti i documenti ed i discorsi degli statisti che hanno elaborato il Patto.

Nella relazione della Commissione degli esteri del Senato americano del 6 giugno 1949 si dice: « I popoli della zona del Nord-Atlantico sono legati assieme non solo dalla interdipendenza della loro sicurezza, ma anche da una comune eredità, civiltà e devozione alle loro libere istituzioni basate sui principî di democrazia, di libertà individuale e di impero della legge. Sono questa comune eredità e civiltà e queste libere istituzioni che i firmatarî del Patto, hanno deciso di difendere ».

Ma nel prendere questa decisione e nello stabilire i mezzi adeguati per attuarla, hanno creduto opportuno di manifestare ben chiara la loro volontà, in modo da non lasciare dubbio a qualsiasi potenziale aggressore su tale loro volontà di resistere, individualmente e collettivamento, ad un attacco armato diretto anche contro uno solo di essi.

Durante l'elaborazione del Patto si è insistito sull'efficacia benefica di questa chiarificazione di intendimenti, che è destinata a far meditare gli eventuali aggressori e a distoglierli da avventure pericolose, che dif-

ficilmente potrebbero essere coronate da successo, perché si infrangerebbero contro la reazione immediata, individuale e collettiva, degli aggrediti.

Il Patto adunque funziona come strumento di remora per i pericoli di guerra, e con ciò stesso come fattore di pace.

I suoi autori e lo stesso Presidente Truman, hanno messo in rilievo che, se un simile Patto ci fosse stato nel 1914 e nel 1939, si sarebbero evitati gli atti di aggressione che portarono alle due guerre mondiali.

Naturalmente non può dirsi che col Patto è senz'altro evitato qualsiasi pericolo di aggressione e di guerra; ma questo pericolo certo è diminuito, e ciò costituisce già un vantaggio decisivo perché contribuisce ad eliminare o ad attenuare quel senso di insicurezza e quella psicosi di guerra, che di per se stessi non favoriscono la distensione dei rapporti internazionali e che comunque ostacolano la ripresa economica e le opere per la ricostruzione e la pace.

Scopo primo del Patto è adunque, siccome vedremo occupandoci degli articoli 1 e 2, quello della creazione e del rafforzamento delle condizioni per il mantenimento della pace.

Il ricorso alla guerra di difesa è previsto, ma come il rimedio estremo, come una reazione inevitabile per respingere un'aggressione.

Ma, si noti bene, deve trattarsi, come sarà illustrato appresso quando si passerà all'esaee dell'articolo 5, non di un incidente qualsiasi, per quanto grave e magari gravissimo, ma di una aggressione, di un attacco armato.

L'attacco armato è il presuppost oper l'entrata in funzione della disposizione dell'articolo 5. Senza un attacco armato, l'articolo 5 non entra in funzione.

È perciò che il Patto, nella lettera e nello spirito, ha carattere difensivo, e non è diretto contro alcuno, ma soltanto contro l'aggressione.

Ma questo, siccome abbiamo detto, è il rimedio estremo, legittimo ed anzi necessario, ma pur sempre eccezionale.

Di norma, lo scopo del Patto, cioè il mantenimento della pace, è perseguito con la realizzazione delle condizioni, che della pace costituiscono presupposti essenziali, se pur da soli non sufficienti a garantirla, quali la salvaguardia ed il potenziamento delle libere istituzioni e la realizzazione del benessere delle popolazioni nel quadro della Carta dell'O.N.U.

Il preambolo del Patto dice:

« Gli Stati firmatari del presente Trattato:

riaffermano la loro fede negli scopi e nei principî della Carta delle Nazioni Unite ed il loro desiderio di vivere in pace con tutti i popoli e con tutti i governi,

sono decisi a salvaguardare la libertà dei loro popoli, la loro eredità comune e la loro civiltà, fondata sui principî della democrazia, delle libertà individuali e dell'impero del diritto,

cercano di promuovere nella regione del-Nord-Atlantico il benessere e la stabilità,

hanno deciso di riunire i loro sforzi per la loro difesa collettiva e per la preservazione della pace e della sicurezza,

e per ciò si sono messi d'accordo sul presente Trattato del Nord-Atlantico ».

Vedremo appresso, occupandoci dei vari articoli del Patto, quali sono gli istituti che esso ha previsto per la realizzazione di tali fini.

Osserviamo intanto, per quanto si riferisce al carattere generale del Patto, che è infondata l'accusa che è stata ad esso mossa, di essere in contrasto con la Carta delle Nazioni Unite.

2. — Il Patto e la Carta delle Nazioni Unite.

Il Patto è stato concepito ed elaborato nello spirito e nel quadro dell'O. N. U.

Oltre che dalle sue origini e dal suo spirito informatore, ciò è comprovato dalle sue disposizioni esplicite.

Il preambolo del Patto si apre con la dichiarazione delle Alte Parti contraenti di « riaffermare la loro fede negli scopi e nei principî della Carta della Nazioni Unite »

Nell'articolo 1 esse si impegnano a regolare con mezzi pacifici le controversie internazionali « secondo è stabilito nella Carta delle Nazioni Unite ».

Nell'articolo 5, che contiene la disposizione centrale del Patto, si fa esplicito riferimento all'articolo 51 della Carta.

Nell'articolo 7, si detta tassativamente che « il Patto non interferisce e non può essere interpretato come interferente in alcun modo nei diritti e negli obblighi sanciti dalla Carta ed assunti dalle Parti che sono membri delle Nazioni Unite, o nella responsabilità primaria del Consiglio di sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali ».

Si tratta di una norma che sostanzialmente è conforme a quella della Carta, la

quale all'articolo 103 dispone che in caso di conflitto fra gli obblighi assunti dai membri delle Nazioni Unite in base alla Carta e gli obblighi a cui si fossero sottoposti con la conclusione di altri accordi internazionali, « prevarranno gli obblighi derivanti dalla Carta ».

Connessa con la norma dell'articolo 7 è quella dell'articolo 8 col quale « ciascuna delle Parti dichiara che nessuno degli impegni internazionali attualmente in vigore fra essa e qualsiasi altra Parte o terzo Stato è in contraddizione con le disposizioni del presente Trattato, e che si obbliga a non assumere alcun impegno internazionale in contrasto col Trattato ».

Alla Carta delle Nazioni Unite si fa riferimento anche nell'articolo 12 che si occupa della revisione del Patto.

Da questi richiami non deve però indursi che il Patto Atlantico costituisca o possa in appresso costituire un duplicato della Carta delle Nazioni Unite, né tanto meno un elemento di diminuzione della efficacia di essa.

Il Patto invece tende a rafforzare e a rendere più semplice, sollecito ed effettivo il raggiungimento degli scopi nella Carta proclamati: il mantenimento della pace e della sicurezza.

È bene tenere presente che la responsabilità principale resta sempre al Consiglio di Sicurezza, la cui funzione ed autorità sono esplicitamente richiamate, siccome appresso sarà illustrato, dal secondo comma dell'articolo 5.

Le norme del Patto tendono ad integrare e per ciò stesso a rafforzare le norme della Carta delle Nazioni Unite.

Si tratta, in effetti, di uno di quegli Accordi regionali, di cui la Carta non solo prevede la formazione, ma di cui incoraggia anche la formazione.

L'articolo 52 della Carta detta in proposito:

« Nulla nella presente Carta preclude l'esistenza di accordi od organizzazioni regionali per la trattazione di quelle questioni concernenti il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali che si prestino ad un'azione regionale, purché tali accordi od organizzazioni siano conformi ai fini e ai principî delle Nazioni Unite.

« I membri delle Nazioni Unite che partecipino a tali accordi o organizzazioni, dovranno fare ogni sforzo per giungere ad una soluzione pacifica delle controversie locali mediante tali accordi o organizzazioni prima di deferirle al Consiglio di sicurezza.

« Il Consiglio di sicurezza incoraggerà lo sviluppo del regolamento pacifico delle controversie locali mediante tali accordi od organizzazioni regionali, sia su iniziativa degli Stati interessati, sia per deferimento da parte del Consiglio di sicurezza.

« Questo articolo non pregiudica in alcun modo l'applicazione degli articoli 34 e 35 » (articoli che riguardano, rispettivamente, il diritto del Consiglio di Sicurezza di fare indagini riguardo a qualsiasi controversia o situazione che possa portare ad attriti internazionali o dar luogo ad una controversia, e la facoltà degli Stati, membri o non membri delle Nazioni Unite, di sottoporre qualsiasi controversia o situazione della natura avanti indicata all'attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell'Assemblea generale).

Ora – dato che tutte le disposizioni del Patto Atlantico non solo non contrastano con le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, ma anzi esplicitamente le richiamano e ad esse uniformano e subordinano la propria applicazione – è evidente che il Patto deve considerarsi come uno degli Accordi regionali previsti dall'articolo 52 della Carta.

3. – Il Patto Atlantico ed i Patti di Bruxelles e di Rio de Janeiro.

Si tratta di un Accordo regionale simile a quello di Rio de Janeiro dell'agosto 1947 e a quello di Bruxelles del marzo 1948, con una differenza riguardo a quest'ultimo: che, mentre questo importa l'automatismo dell'entrata in guerra di tutti i firmatari nel caso di avvenuta aggressione contro uno solo di essi (articolo 4), il Patto Atlantico non importa questo automatismo, giacché lascia al giudizio singolo di ognuno dei Membri la valutazione e la decisione sul fatto costituente l'aggressione e sulle misure da prendere in rapporto alla propria situazione ed alle proprie possibilità (articolo 5), restando sempre fermo il principio dell'osservanza del proprio procedimento costituzionale (articolo 11).

Cosicché il Patto Atlantico è per la sua struttura più vicino a quello di Rio de Janeiro, il quale non ammette il principio dell'automatismo dell'intervento (articolo 3).

Torneremo appresso su questi punti. Qui soltanto notiamo la singolarità del fatto che, mentre nessuna riserva è stata fatta, anche sul terreno tecnico-giuridico, sulla confor-

mità del Patto di Rio de Janeiro ai principî dell'O. N. U., tante critiche e tanti attacchi sono stati fatti, pure da tale punto di vista, al Patto del Nord-Atlantico, che ha la stessa struttura di quello di Rio.

III.

IL CONTENUTO DEL PATTO

1. Obblighi delle Parti: *a*) rafforzamento delle condizioni per il mantenimento della pace (articoli 1 e 2); *b*) potenziamento della capacità a resistere ad aggressioni (articolo 3); *c*) consultazione in caso di minaccia (articolo 4); *d*) autodifesa e mutua assistenza in caso di aggressione (articolo 5) – 2. Consiglio e Comitato di difesa (articolo 9) – 3. Zona di applicazione del Patto (articolo 6) – 4. Entrata in vigore del Patto, sua revisione e durata (articoli 11, 12 e 13) – 5. Ammissione di nuovi membri ed eventuale espulsione (articolo 10) – 6. Non automatismo nell'applicazione del Patto e salvaguardia dei procedimenti costituzionali di ciascuno Stato (articoli 5 e 11).

1. – Obblighi delle Parti: a) *rafforzamento delle condizioni per il mantenimento della pace.*

All'effetto di realizzare lo scopo del Patto, di mantenere cioè la pace e la sicurezza internazionale secondo i principî della Carta delle Nazioni Unite, l'articolo 1 comincia ad imporre ai contraenti due obblighi che potrebbero considerarsi:

a) l'uno di carattere positivo: « regolare ogni controversia internazionale, nella quale essi possano essere implicati con mezzi pacifici, in modo tale che la pace e la sicurezza internazionale ed insieme la giustizia non siano in pericolo,

b) l'altro di carattere negativo: « astenersi nelle loro relazioni internazionali di ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza in qualsiasi maniera incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite ».

L'articolo 2 aggiunge per le Parti contraenti l'obbligo positivo di « contribuire allo sviluppo delle relazioni internazionali pacifiche e amichevoli », ed indica in modo specifico i mezzi più idonei per mettere in essere le condizioni pregiudiziali ed anzi i presupposti stessi, cioè i fattori morali e materiali ritenuti necessari per il mantenimento di una vera pace. Le Parti contribuiranno allo sviluppo delle relazioni internazionali pacifiche ed amichevoli in due modi fondamentali: *a*) « rafforzando le loro libere istituzioni ed assicurando una migliore comprensione dei principî sui quali queste istituzioni sono fondate »; *b*) « sviluppando le condizioni adatte ad assicurare la stabilità ed il benessere ».

Si tratta per un verso della salvaguardia e del rafforzamento dei principî del governo libero, e per l'altro del raggiungimento della stabilità e di un grado adeguato di benessere per le popolazioni. Per contribuire all'attuazione di quest'ultimo scopo specifico, la seconda parte dell'articolo 2 dispone che « le Parti si sforzeranno di eliminare ogni contrasto nelle loro politiche economiche internazionali », e che « incoraggeranno la collaborazione economica con ciascuna di esse e fra tutte ».

È questo ultimo il principio che già aveva cominciato a trovare applicazione in grazia della Convenzione di Parigi per la Cooperazione Economica Europea (cosiddetto Piano Marshall).

Con gli articoli 3, 4 e 5 si entra in un altro campo. Con essi il Patto detta norme dirette, non più soltanto, come negli articoli 1 e 2, a stabilire le condizioni più adeguate a mantenere la pace, ma a preservare le Parti da minacce ed attacchi armati e a metterle in grado di difendersi per respingere l'aggressione.

b) *Potenziamento della capacità a resistere alle aggressioni* (art. 3).

L'articolo 3 riguarda le misure preventive che le Parti debbono cominciare a prendere nella previsione generica della eventualità di un attacco armato contro alcuna di esse: « ...agendo individualmente e collettivamente, in maniera continua ed effettiva, con lo sviluppo dei propri mezzi e prestandosi eventualmente assistenza, manterranno ed accresceranno la loro capacità individuale e collettiva di resistenza ad un attacco armato ».

Si afferma così il principio dell'autodifesa e del mutuo aiuto e l'obbligo per le Parti di sviluppare all'uopo i propri mezzi per essere in grado di difendersi e di prestare aiuto agli altri. Per contare sull'altrui difesa ogni Parte deve fare quanto le è possibile per difendere sé stessa e per contribuire alla difesa degli altri.

L'articolo 3 non specifica in che misura ciascuna Parte deve provvedere « a sviluppare i propri mezzi » per mantenere ed accrescere « la propria capacità » di resistenza ad un attacco armato. La determinazione di quest'obbligo dipenderà, come mette in rilievo la relazione della Commissione degli Esteri del Senato americano, da un insieme di fattori naturalmente diversi per le varie Parti.

È opportuno notare che la preparazione in questione non consiste soltanto nel poten-

ziamento delle forze armate. Ogni Parte si preparerà come meglio potrà in base alla sua situazione speciale; e contribuirà perciò alla sua difesa ed alla difesa comune anche con mezzi diversi da quelli delle forze armate, anche cioé con altre forme di facilitazioni, ad esempio con equipaggiamento militare, con la capacità produttiva, con la mano d'opera, ecc.. Ogni Stato prenderà una tale decisione tenuto conto della propria situazione geografica e delle sue risorse e col dovuto riguardo alla sua stabilità economica.

Non vi è nell'articolo 3 alcun obbligo specifico riguardo al tempo, alla natura ed alla misura dell'assistenza che deve essere data da ciascuno Stato; il che naturalmente non può importare, come vedremo appresso, che le Parti possano sottrarsi all'adempimento dell'impegno indicato nell'articolo 3.

È qui opportuno mettere in rilievo che nella suddetta relazione della Commissione del Senato americano si dice tassativamente che le misure da prendere per il potenziamento delle forze militari non debbano ostacolare l'attuazione del programma per la ricostruzione europea: « La capacità degli stati membri a resistere ad un attacco armato dipende anzitutto dalla loro fondamentale sanità economica. La Commissione, perciò conviene completamente col punto di vista espresso dai firmatari, che le misure destinate a potenziare la forza armata delle Parti non debbono impedire il raggiungimento degli obbiettivi del programma della ricostruzione europea ».

La stessa Commissione ha inoltre tenuto ad affermare che l'articolo 3 non importa una corsa agli armamenti: « È stato detto in taluni ambienti che l'articolo 3 può essere interpretato in modo tale da offrire la base per una corsa agli armamenti. La Commissione rigetta ogni tale o simile interpretazione. La capacità a resistere ad un attacco armato include tutti gli elementi, compresa la forza economica, ed è relativa al grado di pericolo ed alla potenza dell'eventuale aggressore. Se il Patto e le Nazioni Unite avranno successo nel determinare sostanzialmente un accrescimento della sicurezza, sarà possibile il raggiungimento di più grande capacità di resistere, con forze minori, ad un attacco armato. L'obbiettivo essenziale è il rafforzamento della sicurezza, non l'aumento della forza militare ».

Sempre a proposito di questo articolo 3, la Commissione del Senato ha rilevato che gli Stati Uniti hanno da trarre molti benefici dal principio affermato dall'articolo 3 del *continuous and effective self-help and mutual aid*, giacché la sua attuazione agirà non solo per allontanare le aggressioni, ma anche per respingerle nel caso deprecato che avessero a verificarsi.

Quello che vale per gli Stati Uniti, vale naturalmente anche per gli altri stati firmatari del Patto.

c) *Consultazione in caso di minaccia* (art. 4).

L'articolo 4 impone alle Parti l'obbligo di « consultarsi » nel caso in cui una di esse ritenga che sia minacciata la propria « integrità territoriale, indipendenza politica, o sicurezza ».

La indicazione delle cause che danno ad ogni Parte il diritto di provocare la « consultazione » è generica, e può prestarsi alla presa in considerazione di casi diversi, tra i quali particolare importanza assume quello relativo ai disordini interni che sono suscettibili di apportare una minaccia all'indipendenza politica.

La Commissione del Senato americano ha in proposito espresso l'avviso che sarà il caso di procedere alla consultazione soltanto quando i disordini interni siano deliberatamente preparati da potenze straniere per perseguire i loro interessi, o quando siano incoraggiati e sostenuti dall'assistenza di potenze straniere.

Ritornando al principio generale, può dirsi che ogni evento o situazione può causare la consultazione quando l'uno o l'altra sia giudicata tale da minacciare la integrità territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza di una delle Parti

Per procedersi alla consultazione occorre adunque che esista un elemento attuale di minaccia; ma la valutazione dell'esistenza di esso è lasciata ad ognuna delle Parti interessate (*in the opinion of any of them*), la quale ha perciò in qualsiasi momento il diritto di provocare la « consultazione ».

È una facoltà simile a quella prevista dall'articolo 35 della Carta dell'O. N. U., che dà ad ogni Stato la facoltà di sottoporre all'attenzione del Consiglio di sicurezza o dell'Assemblea generale qualsiasi controversia o qualsiasi situazione che possa portare ad attriti internazionali o dar luogo a controversie.

Naturalmente l'esercizio della suddetta facoltà non può essere fatto alla leggera, ma soltanto quando effettivamente esistano elementi tali da causare fondatamente la persuasione che sia in atto una minaccia.

L'articolo 4 non dice nulla riguardo agli ulteriori sviluppi della consultazione. Da ciò deve indursi che le Parti restano libere sul loro atteggiamento. Il Segretario di Stato Acheson asseriva in proposito nella relazione al Presidente Truman che l'articolo 4 non impone obblighi oltre la consultazione, e che, in seguito alla consultazione, ogni Parte determinerà la propria azione tenendo conto della serietà della situazione e degli obblighi che le incombono in base alla Carta delle Nazioni Unite e nello spirito del Patto.

d) *Autodifesa e mutua assistenza in caso di aggressione* (art. 5).

L'articolo 5 prevede l'ipotesi estrema, quella di un attacco armato, e stabilisce che un tale attacco, sia pur diretto contro una sola delle Parti, deve considerarsi diretto contro tutte e che conseguentemente pone in essere l'obbligo di mutuo aiuto per l'assistenza concreta da dare alla Parte o alle Parti attaccate: « Le Parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nel Nord-America sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le Parti, e, in conseguenza, convengono chè, se un tale attacco si verificherà... ciascuna di esse assisterà la Parte o le Parti così attaccate... ».

I redattori del Patto tennero ad affermare nell'articolo 5 il fondamento giuridico e morale del disposto in esso contenuto. Si tratta di quel diritto di legittima difesa individuale e collettiva, che è di ragion naturale e che si trova consacrato in tutte le legislazioni e nella stessa Carta delle Nazioni Unite, e precisamente nell'articolo 51, che l'articolo 5 del Patto espressamente richiama (« ...nell'esercizio del diritto di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite »), e che è qui opportuno riportare testualmente: « Nulla nella presente Carta pregiudicherà il diritto innato di auto difesa individuale o collettiva, qualora abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio per la sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale ».

Si tratta adunque di un diritto innato, di un diritto naturale, che l'articolo 51 della Carta non crea, ma soltanto riconosce e dichiara. Lo stesso fa l'articolo 5 del Patto, il quale si uniforma, siccome vedremo subito, all'articolo 51 anche per quanto si riferisce alla funzione del Consiglio per la sicurezza.

Naturalmente per l'entrata in funzione della sanzione prevista nell'articolo 5, deve prima verificarsi il suo presupposto, che abbia avuto luogo un attacco armato.

Una semplice minaccia non basta; questa potrebbe mettere in moto la procedura della consultazione contemplata nell'articolo 4.

L'applicazione dell'articolo 5 presuppone l'attacco armato contro una o più delle Parti. Se si sia verificato un tale attacco, è una questione di fatto, che potrà facilmente risolversi, giacché si presenta abitualmente con carattere di immediata evidenza.

Certo deve trattarsi di un vero e proprio attacco armato di uno stato contro un altro stato, e non di incidenti, anche gravi, messi in essere da individui o da gruppi irresponsabili.

Anche a questo proposito è stato posto il quesito relativo alle conseguenze di disordini interni o di rivoluzioni. La Commissione del Senato americano si è pronunciata in proposito seguendo lo stesso criterio con cui aveva riguardato il quesito in relazione al caso precisato dall'articolo 4: « Evidentemente i semplici disordini interni o le rivoluzioni non dovrebbero essere considerate « attacchi armati » nel senso dell'articolo 5. Tuttavia, se una rivoluzione venisse aiutata o incoraggiata da una potenza straniera, una tale assistenza potrebbe essere considerata un attacco armato. Ogni Parte dovrà decidere, considerate le circostanze riguardanti il caso e la natura e la misura dell'assistenza se, in fatto, si sia verificato un attacco armato e se si debba fare luogo all'applicazione dell'articolo 5 ».

L'azione concreta, che le Parti debbono esplicare in osservanza del principio dell'autodifesa e del mutuo aiuto, non è tassativamente indicata dall'articolo 5, il quale si limita a disporre genericamente che « le Parti convengono... che ognuna di esse assisterà la Parte o le Parti così attaccate, prendendo immediatamente, individualmente e d'accordo con tutte le altre Parti, ogni misura che giudicherà necessaria, *compreso l'uso delle forze armate*, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione del Nord-Atlantico ».

Dalla dizione esplicita di questa parte dell'articolo 5 risulta evidente che il verificarsi di un attacco armato impone bensì alle Parti l'obbligo di reagire, ma che questa reazione non deve necessariamente concretarsi in una dichiarazione di guerra, potendo

attuarsi con qualsiasi azione che ogni Parte giudicherà necessaria « *compreso l'impiego delle forze armate* ».

Non è adunque necessario che tutte le Parti ricorrano all'impiego delle forze armate; alcuna delle Parti potrebbe non ricorrervi in base alla valutazione da essa fatta delle circostanze esterne e della sua situazione particolare e potrebbe esserne esentata in seguito a valutazione di tali fattori ed alla decisione presa dalle altre Parti.

Ma c'è di più. L'attacco armato non deve necessariamente essere seguito da reazione armata, giacché potrebbe essere fronteggiato con altre misure meno estreme ma ugualmente efficienti (secondo il giudizio degli interessati) a far cessare l'attacco, e a ristabilire la pace e la sicurezza.

In questo senso espressamente si è pronunziato il Segretario di Stato Acheson nella relazione al Presidente Truman: « Una tale azione (l'azione cioè che sarà giudicata necessaria per reagire all'attacco armato) può includere e può non includere l'uso delle forze armate, dipendendo la decisione dalle circostanze e dalla gravità dell'attacco. Se vi fosse un attacco di lieve entità, misure inferiori all'uso delle forze potrebbero certamente essere prese prima, e potrebbero bastare. Solo nel caso evidente di un più grave attacco armato, l'uso della forza sarà necessario... Se la situazione non è chiara, si ricorrerà presumibilmente alla consultazione prima che all'azione. Se i fatti sono chiari, l'azione non dipenderà necessariamente dalla consultazione, ed è anzi sperabile che l'azione venga ad essere così pronta e decisiva come la gravità della situazione farà ritenere necessario ».

Le circostanze adunque consiglieranno il da fare sulla scelta di mezzi più adeguati per reagire all'attacco armato e per ristabilire la pace e la sicurezza.

La valutazione di tali circostanze è lasciata dall'articolo 5 al giudizio di ciascuna delle Parti. Per ciò non può esservi dubbio, giacché l'articolo 5 nel dettare l'obbligo del mutuo aiuto, dice che ogni Parte deve assistere la Parte o le Parti attaccate «*by taking... such action as it deems necessary...* ».

In concreto adunque spetterà alle Parti il diritto di giudicare: 1°) se un attacco armato si sia in fatto verificato; 2°) quale misura deve prendere per contribuire a respingerlo.

Non è chi non veda l'importanza fondamentale che ha questo sistema nel funzionamento del Patto per la garanzia delle singole Parti. Questa loro libertà di apprezzamento e di decisione non le può però autorizzare a sottrarsi all'obbligo di dare assistenza alla Parte o alle Parti attaccate, giacché tale libertà va usata, siccome vedremo appresso, secondo gli scopi e nello spirito del Patto. Il secondo comma dell'articolo 5 fa obbligo alle Parti di portare immediatamente a conoscenza del Consiglio di sicurezza « ogni attacco armato di questa natura (di quella prevista dal primo comma) ed ogni misura presa in conseguenza ». Dispone inoltre che « queste misure avranno fine quando il Consiglio di sicurezza avrà preso le misure necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionale ».

Queste disposizioni corrispondono a quelle dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, il quale, dopo avere riconosciuto il diritto di autodifesa dei membri delle Nazioni Unite e la permanenza in vigore delle misure da essi adottate « fintantoché il Consiglio di sicurezza non abbia a sua volta preso le misure necessarie per mantenere la pace a la sicurezza internazionale », aggiunge: « Le misure prese dai Membri nell'esercizio di questo diritto di autodifesa saranno immediatamente portare a conoscenza del Consiglio di sicurezza e non pregiudicheranno in alcun modo il potere ed il compito spettanti, secondo la presente Carta, al Consiglio di sicurezza di intraprendere in qualsiasi momento quella azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionali ».

La corrispondenza, anche in questo punto tanto delicato, e fondamentale, delle norme dell'articolo 5 del Patto con quelle dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, mostra ancora di più chiaramente che il Patto è stato elaborato e redatto conformemente allo spirito ed alla lettera della Carta dell'O. N. U.

2. – Consiglio e Comitato di difesa (art. 9).

L'articolo 7 prevede la costituzione di organismi destinati a rendere agevole l'applicazione del Patto. L'organo principale sarà un Consiglio, composto dei rappresentanti di tutte le Parti ed investito della « conoscenza delle questioni relative all'applicazione del Patto ».

Il Consiglio deve essere organizzato in modo tale da potersi riunire rapidamente ed

in ogni momento. Spetta al Consiglio il compito di « costituire gli organismi sussidiari che possano essere necessari ; in particolare esso formerà immediatamente un « Comitato di difesa, che raccomanderà le misure da prendere per l'applicazione degli articoli 3 e 5 ».

Il fatto che l'articolo 7 parla di un potere di fare « raccomandazioni » soltanto a proposito del Comitato di difesa, non implica che un potere più ampio, e cioè concretamente, un potere deliberativo tale da obbligare le Parti, competa agli altri « organismi sussidiari » istituiti dal Consiglio ed allo stesso organo principale, cioè allo stesso Consiglio composto dai rappresentanti di tutte le Parti. Anche il Consiglio non ha, in effetti, che un potere consultativo rispetto all'azione che dovrà essere svolta da ciascuna delle Parti.

L'articolo 9, infatti crea il Consiglio attribuendogli soltanto il compito di conoscere le questioni (« *to consider matters concerning the implementation of this Treaty* »). Ora questo compito non può concretarsi che in un potere consultivo e di fare raccomandazioni, non in un potere di prendere deliberazioni impegnative per le Parti.

Il potere di prendere deliberazioni e di scegliere l'azione e le misure concrete più adatte per l'applicazione del Patto, e specialmente degli articoli 3, 4 e 5 di esso, resta a ciascuna delle Parti, conformemente a quel principio di libertà di valutazione al quale abbiamo già accennato.

Con ciò stesso si esclude che gli autori del Patto abbiano attribuito al Consiglio previsto dall'articolo 9 le funzioni che spettano al Consiglio di sicurezza secondo la Carta dell'O. N. U.

Come espressamente ha messo in rilievo l'ambasciatore Philip C. Iessup, la competenza del Consiglio creato con l'articolo 9 non sminuisce in nulla le funzioni ed i poteri del Consiglio di sicurezza. Questo resta l'organo fondamentale, al quale le Nazioni Unite hanno conferito « la responsabilità principale per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale » con l'articolo 24 della Carta al cui disposto l'articolo 7 del Patto concretamente si riferisce quando dice, siccome avanti notammo, che il Patto « non interferisce, né può essere interpretato come interferente in qualsiasi modo... nella responsabilità primaria del Consiglio di sicurezza nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionali ».

3. – ZONA DI APPLICAZIONE DEL PATTO (art. 6).

L'articolo 6 indica la zona nella quale un attacco armato fa sorgere gli obblighi prescritti dall'articolo 5: « Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 5, è considerato come un attacco armato contro una o più delle Parti: un attacco armato contro il territorio di una di esse in Europa o nel Nord-America, contro i dipartimenti algerini della Francia, contro le forze di occupazione di una qualsiasi delle Parti in Europa, contro le isole poste sotto la giurisdizione di una delle Parti nella zona del Nord-Atlantico a nord del Tropico del Cancro o contro le navi o le aeronavi di una delle Parti nella stessa zona ».

Secondo le esplicite dichiarazioni degli autori del Patto, l'area del Nord-Atlantico non deve essere intesa in senso stretto, ma tale da includere la parte occidentale del Mediteraneo, così come il Mare del Nord e la più gran parte del Golfo del Messico.

È da notare inoltre che gli autori si sono di proposito limitati ad indicare in termini generici tale area piuttosto che precisarla con segnali tracciati sulla carta geografica.

Il segretario di Stato Acheson, nella sua relazione, ha messo in rilievo la maggiore convenienza di questo sistema. Ugualmente preferibile esso è sembrato alla Commissione del Senato: « La Commissione è d'accordo nel ritenere che questa decrizione è preferibile, giacché sarebbe non conforme allo spirito del Patto di disporre che l'articolo 5 dovrebbe entrare in funzione nell'evento di un attacco, per esempio, a navi o ad aerei in un certo punto, e che non dovrebbe invece applicarsi se l'attacco si verificasse qualche miglio lontano ». Se poi sorga dubbio se un attacco armato si sia verificato o no nell'area specificata nel Patto, sarà ciascuna Parte a decidere tenendo conto dei fatti relativi alla situazione particolare ed al significato dell'attacco, e valutandoli per conto proprio in virtù della libertà di giudizio riconosciuta nell'articolo 5.

4. – ENTRATA IN VIGORE DEL PATTO, SUA REVISIONE E DURATA (artt. 11, 12 e 13).

Per quanto riguarda il deposito delle ratifiche del Patto e la sua entrata in vigore, l'articolo 11 dispone: « ... Gli strumenti di ratifica saranno depositati al più presto possibile presso il governo degli Stati Uniti che informerà tutti gli altri firmatari del deposito di ciascuno strumento di ratifica.

Il Patto entrerà in vigore fra gli Stati che lo hanno ratificato appena le ratifiche della maggioranza dei firmatari, ivi compresi il Belgio, gli Stati Uniti, la Francia, il Lussemburgo, i Paesi-Bassi e il Regno Unito, saranno state depositate, ed entrerà in vigore per gli altri firmatari il giorno del deposito della loro ratifica ».

L'articolo 12 dispone che la revisione del Patto può avvenire a richiesta di una delle Parti, dopo il decorso di dieci anni dalla sua entrata in vigore ed in qualsiasi data ulteriore. Si tratta di un termine uguale a quello previsto dall'articolo 109 della Carta delle Nazioni Unite per la sua revisione.

Nel procedere alla revisione del Patto, le Parti prenderanno in considerazione « i fattori riguardanti in questo momento (cioè nel momento della revisione) la pace e la sicurezza del Nord Atlantico, inclusovi lo sviluppo di accordi universali o regionali, conclusi conformemente alla Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale ».

Occorrerà l'unanimità del consenso delle Parti perché le proposte di emendamenti siano accolte e divengano operative per la revisione del Patto.

Nel Patto non è stato determinato il tempo massimo della sua durata, ma soltanto implicitamente il periodo minimo di venti anni.

L'articolo 13 dice: « Dopo che il Patto sarà stato in vigore per il periodo di venti anni, ognuna delle Parti potrà mettere fine alla propria partecipazione un anno dopo aver dato comunicazione della sua denuncia al governo degli Stati Uniti, che informerà i Governi delle altre Parti del deposito di ciascuno strumento di denuncia ».

Ora è chiaro, che, non potendo nessuna delle Parti procedere alla denuncia del Patto se non dopo il decorso di venti anni dalla sua permanenza in vigore, debba questo periodo di venti anni considerarsi come il minimo per la durata del Patto.

D'altra parte non è indicato, nemmeno implicitamente, alcun periodo massimo di durata.

È quindi da concludersi che gli autori del Patto, hanno adottato il sistema della sua durata indefinita, con questi due temperamenti: che ogni Parte può chiederne la revisione dopo dieci anni, e che può ritirarsene dopo venti anni.

5. – Ammissione di nuovi membri ed eventuale espulsione (art. 10).

L'articolo 10 prevede la possibilità che nuovi Stati dell'Europa siano invitati ad accedere al Patto, ma a condizione: che essi siano in grado « di attuare i principî del Patto e di contribuire alla sicurezza della zona del Nord-Atlantico » e che vengano invitati da tutti gli attuali firmatari del Patto. Occorre cioè il loro consenso unanime.

Ogni Stato così invitato può divenire Parte dell'attuale Comunità Atlantica, depositando il documento di accessione presso il governo degli Stati Uniti, che lo comunicherà alle altre Parti.

Durante l'elaborazione del Patto fu discussa la questione dell'opportunità o meno di invitare a parteciparvi la Spagna e la Germania. È opportuno riportare quanto a proposito di questi due paesi è detto nella relazione della Commissione del Senato americano:

« Gli Stati firmatari non hanno invitato la Spagna a partecipare al Patto malgrado si sia riconosciuto che questo paese è strategicamente importante per la difesa dell'area del Nord-Atlantico. Se la Spagna sarà invitata a parteciparvi in avvenire, dipenderà dall'unanime decisione delle Parti.

« L'attuale posizione della Germania, che è ancora sotto occupazione militare, è soggetta a tanti fattori imponderabili, che nelle negoziazioni non fu data grande considerazione all'inclusione della Germania Occidentale. Presumibilmente, la Germania sarà un giorno unita; ma occorre del tempo perché il popolo tedesco possa dare la prova del suo attaccamento ai principî del Patto. Per intanto, può notarsi che la Germania è ugualmente protetta, giacché il Patto prende in considerazione gli attacchi armati contro le forze di occupazione ».

Mentre si occupa dell'ammissione di nuovi membri, il Patto tace completamente sulla eventuale espulsione di qualcuno di quelli attualmente componenti la Comunità Atlantica, che violi i principî sui quali si basa il Patto o che non assolva agli impegni in base ad esso assunti.

La Commissione del Senato ha fatto in proposito le seguenti considerazioni:

« Il Patto è stato in taluni ambienti criticato perché non provvede per l'espulsione o per la sospensione temporanea dei diritti di un membro recalcitrante, che potrebbe sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi, col risultato, per esempio, di soccombere al

comunismo. Data la natura del Patto e la stretta comunione degli interessi degli Stati promotori, la Commissione ritiene né necessaria né conveniente l'adozione di una norma apposita. Graduatamente, tuttavia, se un membro violasse persistentemente i principî contenuti nel Patto, gli altri membri non sarebbero più obbligati ad assisterlo in caso di bisogno. Manifestamente esso mancherebbe « a salvaguardare la libertà... del suo popolo, ed i principî di democrazia, di libertà individuale e di impero della legge » proclamati nel preambolo del Patto; e mancherebbe di rafforzare le sue « libere istituzioni » come è disposto nell'articolo 2. Presumibilmente rinunzierebbe a partecipare al mutuo aiuto, e potrebbe perfino violare l'impegno assunto con l'articolo 8 di « non stipulare accordi internazionali in conflitto col Patto ». Un paese che arrivasse a tanto, non sarebbe nella posizione né di adempiere agli obblighi assunti col Patto, né di ricevere assistenza dalle altre parti ». Un tale paese cioè si metterebbe esso stesso, col suo comportamento, fuori del Patto.

6. – NON AUTOMATISMO NELL'APPLICAZIONE DEL PATTO E SALVAGUARDIA DEI PROCEDIMENTI COSTITUZIONALI DI CIASCUNO STATO (artt. 5 e 11).

Siccome abbiamo più volte accennato, nel Patto è adottato il principio del non automatismo dell'applicazione da parte degli Stati contraenti degli obblighi che ad essi incombono in base al Patto, della libertà cioè di valutazione dei fatti e di decisione lasciata a ciascuno Stato in riguardo all'adempimento dei loro impegni e all'esecuzione in genere delle norme del Patto.

Questo principio è più chiaramente enunciato in quell'articolo, che è stato riguardato come il « cuore del Patto », nell'articolo 5, laddove esso, affermando l'obbligo del mutuo aiuto in caso di attacco armato, dice che ogni Parte assisterà l'altra o le altre Parti attaccate, « *by taking... such action as it deems necessary...* ».

Una simile libertà di giudizio e di decisione compete ad ogni stato nell'applicazione di tutti gli altri articoli del Patto.

Non è chi non veda quale è l'importanza e la portata di tale principio per la salvaguardia della sovranità dei singoli Stati, che non potrebbero, in virtù di esso, venire obbligati ad adottare una misura (che potrebbe consistere anche nell'uso di forze armate), quando giudichino che una tale misura non sia necessaria, o che non abbiano i mezzi indispensabili per attuarla concretamente.

A questo punto bisogna però avvertire che la libertà di giudizio e di decisione lasciata alle Parti non può essere interpretata come libertà assoluta, sibbene come libertà relativa, come discrezionalità da usarsi dalle Parti nello spirito del Patto e per il raggiungimento degli scopi da esso segnati.

Perciò, parlandosi di libertà di giudizio, si è aggiunto il chiarimento e l'ammonimento che deve trattarsi di un « ragionevole giudizio », di un « onesto giudizio ».

Il segretario di Stato Acheson ha ritenuto di mettere bene in evidenza questo concetto, nella sua relazione del 12 aprile 1949 e in quella successiva del 27 aprile. In quest'ultima relazione, a proposito degli articoli 3 e 5, rilevando che ogni Parte esercita il suo « onesto giudizio » su ciò che può e deve fare per mantenere e sviluppare la sua capacità a resistere e per accorrere a prestare assistenza alla Parte o alle Parti attaccate, aggiunge che il giudizio deve essere « veramente onesto », giacché la libertà di giudizio non può portare a sottrarsi all'obbligo del mutuo aiuto: chi ratifica il Patto, non potrà poi dire « che non vi è obbligo ad aiutare ». « L'obbligo di aiutare vi è; soltanto l'estensione, il modo ed il tempo sono lasciati all'onesto giudizio delle Parti ».

È chiaro che non può essere diversamente, perché altrimenti il Patto potrebbe divenire inefficiente.

Nessuna Parte può, invocando il principio della libertà di valutazione dei fatti e di decisione sulle misure da prendere, eludere gli obblighi assunti con la firma del Patto. Se ciò facesse, si metterebbe indubbiamente al di fuori del Patto.

È sul modo di assolvere tali obblighi che resta alle Parti libertà di giudizio; il che rappresenta per esse un vantaggio ed una garanzia di notevole importanza, giacché esclude l'automatismo dell'esecuzione delle norme del Patto anche per quanto si riferisce al caso estremo dell'uso delle forze armate.

L'articolo 11 afferma il principio della salvaguardia dei procedimenti costituzionali di ciascuno Stato non solo per la ratifica del Patto ma anche per l'esecuzione delle sue disposizioni: « Questo Patto sarà retificato e le sue disposizioni saranno applicate dalle Parti conformemente alle loro rispettive regole costituzionali ».

È bene notare che la norma riguarda tutte le disposizioni del Patto, e quindi anche

la più grave, quella cioè dell'articolo 5 che può portare alla guerra difensiva.

Per impegnare i singoli Stati firmatari del Patto non basterà quindi la decisione dei rispettivi Governi, ma occorrerà seguire il procedimento previsto dalle rispettive costituzioni.

Durante l'elaborazione del Patto questo sistema fu da taluni riguardato con diffidenza e sottoposto a critiche per il dubbio che un Patto subordinante la sua applicazione ai procedimenti costituzionali di dodici nazioni democratiche poteva non assicurare quella sufficiente certezza ed immediatezza di azione necessarie per impedire un'aggressione.

Ma gli Stati Uniti principalmente non erano affatto disposti a rinunciare alle garanzie interne della loro costituzione. Per altro si osservò che i timori enunciati erano infondati, perché i procedimenti democratici, malgrado la loro lentezza ed i loro eventuali inconvenienti, finiscono per garantire meglio gli interessi del popolo ed assicurare il successo. La Commissione del Senato si pronunciò esplicitamente in questo senso: « La espressione della volontà di tutto il popolo offre più certezza che ogni decisione presa da un dittatore. L'azione delle democrazie nelle passate due grandi guerre mostra concretamente all'evidenza la loro capacità ad agire con la necessaria rapidità in caso di emergenza ».

IV.

STATI UNITI ED EUROPA

1. Sulla « cortina di ferro » – 2. Aiuti americani e cooperazione europea nel discorso programma di Marshall del 5 maggio 1947 – 3. La Convenzione di Parigi per la Cooperazione economica europea – 4. Piano Marshall e Patto Atlantico – 5. Critiche infondate – 6. Il Patto e l'indipendenza dei paesi europei.

1. – Sulla « cortina di ferro ».

L'accusa maggiore e più persistente lanciata contro gli Stati Uniti d'America è, che essi avrebbero diviso l'Europa in due campi opposti.

Ma si tratta di un'accusa infondata.

La cosiddetta « *cortina di ferro* » non fu creata dagli occidentali, anche se gli occidentali escogitarono, ricorrendo ad una immagine plastica, questa formula.

Riguardo al Piano Marshall in particolare è stato affermato che esso fu escogitato dagli Stati Uniti allo scopo di costruire una diga di fronte alla pressione che veniva dall'Unione Sovietica; ma ciò non è vero, giacché il Piano venne formulato in favore di tutti gli Stati d'Europa ed a tutti offerto. Soltanto dopo che i russi vi si opposero, risultò territorialmente limitato nella sua applicazione, e poté assumere la funzione e l'aspetto di una diga; ma ciò avvenne per il fatto e la volontà dell'Unione Sovietica.

Compresi delle necessità gravi ed impellenti dei popoli d'Europa rovinati dalla guerra, gli Stati Uniti non avevano lesinato i loro aiuti. Senonché avvertirono a certo punto la necessità della formulazione di un programma razionale ed organico, che disciplinasse l'erogazione e l'impiego di tali aiuti in conformità ai bisogni specifici di ogni Paese e all'interesse generale ed adeguatamente coordinato di tutta l'Europa considerata nel suo complesso.

Questo sarà il senso e il contenuto del cosiddetto Piano Marshall.

2. – Aiuti americani e cooperazione europea nel discorso-programma di Marshall del 5 maggio 1947.

Il discorso programma, che l'allora segretario di Stato generale George C. Marshall, tenne il 5 maggio 1947 all'Università di Howard, è chiaro e preciso.

Dopo di avere indicato le disastrose condizioni dell'Europa ed il suo fabbisogno di viveri e di prodotti essenziali, provenienti dall'estero – principalmente dall'America –, e di avere notato che il rimedio consisteva « nel ridare alle popolazioni europee la fiducia nell'avvenire economico dei loro paesi e dell'Europa nel suo complesso », dichiarava, che gli Stati Uniti avrebbero continuato a dare il loro aiuto per permettere all'Europa di superare la crisi:

« È logico che gli Stati Uniti facciano quanto è in loro potere per contribuire a restaurare nel mondo quelle condizioni economiche normali, senza le quali non ci può essere stabilità politica né sicurezza di pace ».

Ma questi aiuti osservava Marshall, non debbono essere dati in maniera frammentaria giacché « ogni aiuto che il governo americano potrà dare in avvenire dovrebbe rappresentare una cura piuttosto che un semplice palliativo ».

E perché agissero come cura, Marshall riteneva necessario un accordo preventivo di collaborazione fra i paesi dell'Europa: « È già evidente che, prima che il governo degli Stati Uniti possa ulteriormente proseguire i suoi sforzi per alleviare la situazione

e contribuire ad avviare il mondo europeo verso la ripresa, si dovrà raggiungere un accordo tra i paesi europei in merito alle necessità della situazione e alla parte che questi paesi stessi dovranno svolgere per rendere veramente efficace qualsiasi iniziativa che potrà essere presa dal nostro governo ».

Ma il programma destinato alla ricostruzione europea deve essere fatto dagli stessi europei:

« Non sarebbe né opportuno né efficace che il nostro governo cominciasse ad elaborare unilateralmente un programma destinato a rimettere in piedi economicamente l'Europa. Questo compito spetta agli europei »

Il discorso di Marshall, siccome abbiamo detto, è chiaro e preciso; esso riguarda tutta l'Europa.

L'offerta degli aiuti americani e l'invito ai beneficiari di riunirsi per mettersi d'accordo su un programma organico inteso al più efficace impiego di essi, era rivolto (è bene ripeterlo) a tutti i popoli europei, compresi i russi.

Si fu soltanto per l'ostilità dell'Unione Sovietica e degli stati compresi nella sua orbita, che l'invito di Marshall divenne efficiente soltanto al di qua della cortina di ferro.

3. — La Convenzione di Parigi per la cooperazione economica europea.

I principî enunciati da Marshall nel suddetto discorso del 5 maggio 1947 trovarono applicazione nella Convenzione di Parigi del 16 aprile 1948 per la Cooperazione economica europea.

Non occorre ora soffermarci su di essa, perché ampiamente se ne discusse in questa Camera in occasione dell'approvazione del disegno di legge per la sua ratifica. Basterà riportarne il preambolo, dove sono estesamente ecunciati i motivi e gli scopi della Convenzione:

« I Governi...,

« Considerando che una forte e prospera economia europea è indispensabile per raggiungere gli scopi delle Nazioni Unite, salvaguardare le libertà individuali, accrescere il benessere generale, e che essa contribuirà al mantenimento della pace;

« Riconoscendo che le loro economie sono interdipendenti e che la prosperità di ognuna di esse dipende dalla prosperità di tutte;

« Ritenendo che solo una cooperazione stretta e durevole delle Parti Contraenti può rendere possibile restaurare e mantenere la prosperità dell'Europa e sollevarla dalle rovine della guerra;

« Risoluti ad attuare i principî della relazione generale del Comitato di Cooperazione Economica Europea ed a perseguire gli scopi che essa indica, e specialmente ad instaurare rapidamente quelle condizioni economiche sane che permetteranno alle Parti Contraenti di pervenire al più presto possibile e di mantenersi ad un livello d'attività sodisfacente senza bisogno di aiuti esterni di carattere eccezionale, e risoluti inoltre ad apportare il loro pieno contributo alla stabilità economica del mondo;

« Determinati ad unire a tali fini le loro forze economiche, ad accordarsi nell'utilizzazione la più completa delle loro capacità e delle loro possibilità particolari, ad aumentare la loro produzione, a sviluppare e modernizzare la loro attrezzatura industriale ed agricolo, ad accrescere i loro scambi, a ridurre progressivamente gli ostacoli al loro mutuo commercio, a favorire il pieno impiego della mano d'opera, a restaurare e mantenere la stabilità della loro economia come anche la fiducia nella loro moneta nazionale;

« Pigliando atto della generosa volontà del Popolo Americano espressa dalle misure prese per apportare quell'aiuto senza il quale gli obbiettivi assegnati non potrebbero essere pienamente raggiunti;

« Decisi a creare le condizioni e a stabilire le istituzioni necessarie al successo della cooperazione economica europea e all'uso efficace dell'aiuto americano, e a concludere una Convenzione a questo fine ».

È opportuno rilevare che la Convenzione di Parigi non ha costituito un organismo chiuso, ma virtualmente aperto all'adesione di altri stati anche di quelli siti al di là della cortina di ferro.

Non è quindi vero che il cosiddetto Piano Marshall, il Piano E. R. P. sia stato concepito e che funzioni con intendimenti e con scopi ostili al blocco sovietico.

4. — Piano Marshall e Patto atlantico.

Lo stesso ugualmente è a dirsi per il Patto Atlantico, che è in stretta connessione col Piano E. R. P., ed anzi lo presuppone.

Può dirsi che i due strumenti si integrino a vicenda. Il programma per la ricostruzione europea tende a risollevare l'Europa dalle rovine della guerra e a metterla in grado di riacquistare quelle condizioni economiche normali, senza le quali, avver-

tiva Marshall, « non ci può essere stabilità politica né sicurezza di pace ». Il Patto Atlantico tende a realizzare la sicurezza dei firmatari.

L'attuazione di uno dei due programmi contribuisce al successo dell'altro. Una buona situazione economica costituisce il presupposto fondamentale per la stabilità e l'aumento di quella capacità difensiva di cui parla l'articolo 3 del Patto. La sicurezza agevola la ripresa economica e la ricostruzione, garantendo il mondo della produzione nello svolgimento delle sue svariate attività.

Era stato avanzato il timore che le esigenze proprie dell'attuazione del Patto Atlantico potessero portare gli Stati Uniti a diminuire i loro stanziamenti per il piano E. R. P., causando così un danno evidente per la ricostruzione dell'Europa.

La Commissione del Senato americano ha, a più riprese, avvertito che questo timore è infondato. Riferimmo il suo pensiero a proposito dell'articolo 5: aggiungiamo che lo stesso pensiero la Commissione ha riaffermato nella parte generale conclusiva della sua relazione, dicendo espressamente che il potenziamento della capacità difensiva non deve interferire né ritardare la ricostruzione economica.

Un accenno va fatto ad un altro timore che era stato espresso, anche in taluni autorevoli ambienti politici europei, circa il ritardo e la possibile conseguente insufficienza che l'applicazione del « procedimento costituzionale interno » potrebbe causare nell'apporto dell'assistenza militare degli Stati Uniti in favore del paese o dei paesi europei vittime di un attacco armato.

Occupandosi dell'argomento nella relazione dal 27 aprile, il Segretario di Stato Acheson ha detto di rendersi ben conto dell'ansietà che hanno i popoli europei nel pensare ad una invasione, anche se con l'assicurazione di una successiva liberazione; ma ha aggiunto che è interesse degli Stati Uniti di evitare preventivamente ogni invasione che li costringerebbe all'onere più grande della liberazione: « È ben comprensibile che le Nazioni libere dell'Europa Occidentale guardino con ansia all'invasione e all'occupazione in caso di guerra, anche se noi garantiamo di liberarle successivamente. Né è nel nostro interesse di permettere che esse vengano occupate con la conseguente necessità di sobbarcarci dopo a gravi sacrifici per liberarle. La nostra attiva politica estera ha portato l'Europa ad un grande impulso, alla ricostruzione e ad un forte aumento della volontà di resistere. La speranza di mantenere la pace sta nel mantenimento di questa situazione. I liberi paesi dell'Europa Occidentale debbono essere incoraggiati a continuare i loro sforzi verso la ricostruzione. La loro volontà a resistere e la loro capacità a difendersi debbono essere rafforzate. Esse debbono essere incoraggiate ed assistite a potenziare le loro forze di difesa, e a contare su se stesse e sull'aiuto collettivo, al punto da non rendere possibile che l'aggressione abbia luogo per mezzo di disordini interni nascenti da semi lanciati da un potenziale aggressore, o da mascherati incidenti di frontiera. In breve, le libere nazioni dell'Europa Occidentale debbono riguardare, individualmente e collettivamente, la loro capacità a mantenere la propria indipendenza e sicurezza nazionale. Questo, di per se stesso, contribuirà a scoraggiare ogni eventuale aggressore. Anche senza l'esistenza del Patto del Nord-Atlantico, la necessità degli Stati Uniti di assistere e difendere queste nazioni sarebbe la stessa. Col Patto l'assistenza diverrà di durata indefinita e più effettiva ».

Non è chi non veda la chiarezza e la decisione con cui il Segretario di Stato Acheson annuncia il suo pensiero. Speciale rilievo merita la sua asserzione, che gli Stati Uniti darebbero la loro assistenza militare agli Stati europei invasi anche senza l'esistenza del Patto Atlantico.

Si tratta di un interesse permanente degli Stati Uniti all'indipendenza dei paesi europei, cadendo la quale essi sentono che ne risulterebbe minacciata la propria indipendenza e sicurezza; si tratta cioè di quello stesso interesse che li ha spinti ad intervenire nelle due guerre mondiali.

Da quanto si è detto discende che non può esservi dubbio sull'efficienza degli aiuti americani ai paesi che fanno parte dell'O. E. C. E. ed a quelli del Patto Atlantico.

5. — Critiche infondate.

Le critiche, le avversioni e la lotta contro questo sistema di aiuti, sono state fatte adducendo due motivi fondamentali: che tale sistema è stato concepito e messo in essere dagli americani per scopi aggressivi contro l'Unione Sovietica, e che nel contempo è stato ed è diretto ad asservire l'Europa all'America.

Ora ciò non è affatto vero.

L'infondatezza del primo motivo appare manifesta sol che si guardi all'origine del Patto, al suo contenuto ed alle concordi e reiterate dichiarazioni esplicite degli uomini politici responsabili che contribuirono alla sua formazione.

Basti riferire, per tutti, quanto in proposito disse il maggiore artefice del Patto, il Presidente Truman nel messaggio augurale pronunciato a Washington il 4 aprile 1949 in occasione della firma di esso da parte dei dodici Ministri degli esteri dei paesi formanti la Comunità del Nord-Atlantico:

« Vi è chi sostiene che questo trattato è un patto aggressivo da parte delle nazioni bagnate dall'Atlantico. Ciò è assolutamente falso. Il patto avrà un'influenza positiva, non negativa sulla pace e la sua influenza sarà sentita non soltanto nella regione che esso specificamente comprende, ma in tutto il mondo...

« Per due volte in tempi recenti le nazioni hanno subito il micidiale colpo di aggressioni non provocate. I popoli, verso i quali i nostri governi sono responsabili, chiedono che simili fatti non si verifichino più. Noi siamo decisi a fare sì che ciò non si verifichi più.

« Nel prendere provvedimenti per impedire aggressioni ai danni dei nostri popoli, non nutriamo alcun proposito di aggressione contro gli altri: insinuare il contrario significa calunniare i nostri istituti, diffamare i nostri ideali e le nostre aspirazioni. Legami di vecchia data stringono le nazioni qui rappresentate: ci uniscono un comune retaggio di democrazia, la libertà dell'individuo, e l'imperio della legge. Questi sono i vincoli di un pacifico metodo di vita, cui in questo patto ci limitiamo a dare formale riconoscimento...

« Siamo fermamente decisi a lavorare insieme per assicurare ai nostri popoli una migliore esistenza, senza sacrificare i nostri comuni ideali di giustizia e di umani valori. Ma non potremo avere successo se i nostri popoli sono ossessionati dal continuo terrore dell'aggressione e gravati dal costoso onere di dover preparare da soli la propria nazione a resistere ad un attacco.

« Con questo patto speriamo creare uno scudo contro l'aggressione ed il timore di un'aggressione, un baluardo che ci permetta di continuare al sicuro l'assolvimento dei compiti essenziali per i governi e per la società, quelli di assicurare una vita più prospera e felice per tutti i cittadini...

« Per noi la guerra non è inevitabile. Gli uomini coraggiosi e lungimiranti possono ancora determinare il loro destino. Essi possono scegliere schiavitù o libertà, guerra o pace. Io non ho alcun dubbio sulla scelta che essi faranno. Il Trattato che qui noi oggi firmiamo è l'indicazione sicura della strada che essi seguiranno. Se oggi vi è qualcosa di certo, se nel futuro v'è qualcosa di fatale, questa è la volontà dei popoli del mondo di conservare la libertà e la pace ».

Il Patto, adunque, ha carattere pacifico. Assolutamente infondata è pertanto la tesi che esso sia stato concepito e messo in essere dagli americani per scopi aggressivi contro l'Unione Sovietica.

Ugualmente del tutto infondata è l'altra tesi che gli Stati Uniti abbiano mirato ad asservire l'Europa per mezzo del Patto.

L'America non ha né può avere l'intenzione di asservire i popoli europei giacché essa basa la sua vita e la sua stessa forza sui principî della democrazia e delle libere istituzioni; principî dei quali è stata sempre assertrice e paladina, e che, assieme alle altre nazioni della Comunità Atlantica, ha solennemente riaffermato come il presupposto stesso per il mantenimento della pace e della sicurezza, e quindi come lo scopo primario del Patto, siccome è detto nel preambolo e nell'articolo 2, che fa obbligo alle Parti di « rafforzare le loro libere istituzioni ».

L'America non ha né può avere interesse ad asservire i popoli europei, perché ciò porterebbe a deprimere il loro spirito e conseguentemente a diminuirne lo slancio per quella ripresa economica e per quel rapido ristabilimento dell'antica capacità produttiva, che costituiscono l'obbiettivo principale del Piano Marshall.

L'America non ha bisogno di asservire l'Europa perché non ha da imporre ad essa alcun tipo di civiltà diverso da quello che l'Europa ha già per conto suo, che aveva anzi prima della scoperta del nuovo mondo, e che questo ha recipito proprio da lei, dalla vecchia Europa.

Molteplici ed insistenti sono stati in America, durante l'elaborazione e dopo la firma del Patto, i richiami al comune patrimonio di civiltà e di democrazia.

Lo stesso Presidente Truman tornò a richiamare questo comune patrimonio nel messaggio col quale trasmise il 12 aprile 1949 il testo del Patto al Senato per chiederne l'approvazione:

« Le nazioni firmatarie di questo Patto hanno un comune patrimonio di democrazia, di libertà individuale e di rispetto all'impero

della legge. I membri americani della Comunita del Nord-Atlantico attingono dai membri europei la tradizione e l'amore per la libertà. Noi ci siamo uniti per lo sviluppo delle libere istituzioni ed abbiamo coordinato le nostre forze morali e materiali nel presente compito di ricostruire dalle devastazioni della guerra ».

Non si tratta di motivi retorici, ma di affermazione di un fatto e di un sentimento, che sono rispondenti alla realtà, e a cui spontaneamente e consapevolmente si sono orientati i pronipoti degli antichi pionieri ed emigranti dell Europa.

L America adunque non ha interesse ad asservire i popoli europei, ma ha invece interesse: 1°) a che siano economicamente prosperi, allo scopo di attivare con essi i commerci ed assicurare così sbocchi adeguati in Europa ai prodotti americani; 2°) e a che siano politicamente indipendenti, allo scopo di garantire la stessa propria indipendenza e sicurezza.

Al primo scopo è diretto il Piano Marshall, al secondo il Patto Atlantico.

6. — Il Patto e l'indipendenza dei paesi europei.

La riprova di questa politica degli Stati Uniti è data dal modo con cui hanno proceduto alla stipulazione dei relativi trattati.

Se avessero voluto dominare i paesi dell'Europa essi avrebbero adottato il sistema caro agli stati totalitari dei trattati bilaterali con i singoli paesi (in modo da tenerli, ad uno ad uno, direttamente legati alla loro volontà), e non il sistema dei trattati collettivi; né tanto meno avrebbero incoraggiato la formazione dell Unione Europea.

Quando si pensi a tutto ciò, e si tenga inoltre presente che il Patto lascia ai singoli stati partecipanti (articoli 5 e 11) il diritto di decidere individualmente su tutte le misure da adottare per la sua applicazione (e quindi anche sulla misura estrema dell'uso della forza armata) seguendo i rispettivi procedimenti costituzionali (e quindi, ove sia richiesto dalle rispettive costituzioni, con l'intervento dei parlamenti), si deve concludere che gli Stati Uniti (che indubbiamente sono i maggiori artefici del Patto) non hanno pensato a creare uno strumento diretto ad asservire l'Europa, e che, comunque, non sarebbero in grado di farlo, perché le norme del Patto hanno assicurato a tutti gli stati partecipanti, individualmente e collettivamente, una posizione tale da escludere che possano essere costretti a soggiacere all'imposizione della volontà di uno qualsiasi di essi, ed anche del più forte, quale l'America.

V.

L'ITALIA NEL PATTO

1. L'Italia fra i due blocchi e l'impossibilità dell'isolamento – 2. Necessità di aderire al Patto Atlantico – 3. Il problema dell'impiego del lavoro italiano all'estero e nel continente africano in particolare – 4. Infondatezza dei motivi addotti per impedire l'adesione dell'Italia al Patto – 5. Le ragioni addotte dal ministro degli esteri danese per aderire al Patto – 6. Lo sviluppo logico del Patto.

1. — L'Italia fra i due blocchi e l'impossibilità dell'isolamento.

Quando nel marzo scorso il Governo chiese al Parlamento di essere autorizzato ad accettare l'invito di aderire al Patto atlantico, si svolse in questa Camera sulla situazione dell'Italia nel Patto un dibattito così lungo ed appassionato, che basterà qui rimandare ad esso (1) e limitarsi a richiamarne

---

(1) La discussione sul Patto Atlantico si svolse nei giorni 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 18 marzo 1949 e occupò le sedute che vanno dalla 191ª alla 197ª.

Nella seduta dell'11 marzo (191ª) il Governo fece le sue comunicazioni; e, nella stessa tornata, si discusse ampiamente sulla procedura da seguire. Interloquirono gli onorevoli : Nenni Pietro, Russo Perez, Togliatti, Corbino, Lombardi Riccardo, La Malfa, Dominedò, Almirante. Due ordini del giorno: uno, dell'onorevole Nenni Pietro, l'altro, dell'onorevole Almirante, furono respinti dalla Camera.

Nella successiva seduta di sabato, 12 marzo (192ª), si iniziò il dibattito: in quel giorno parlarono all'Assemblea gli onorevoli: Nenni Pietro, Pajetta Gian Carlo e Corbino; nella seduta di lunedì, 14 marzo (193ª) gli onorevoli: Donati, Berti Giuseppe fu Angelo, Cappi e La Malfa; nella seduta antimeridiana di martedì, 15 marzo (194ª) gli onorevoli: Bellavista, Giolitti e Ambrosini; ed in quella pomeridiana (195ª) l'onorevole Russo Perez, il Ministro degli affari esteri, onorevole Sforza, e l'onorevole Togliatti; nella seduta antimeridiana di mercoledì, 16 marzo (196ª), gli onorevoli: Basso, Giordani e Bettinotti.

La seduta pomeridiana del 16 marzo (197ª) iniziata alle ore 16, ebbe termine alle ore 19,5 di venerdì 18 marzo.

In detta seduta parteciparono ancora al dibattito gli onorevoli: Rossi Maria Maddalena, Tambroni, Lombardi Riccardo e Mondolfo.

Una proposta di sospensiva della seduta, presentata dall'onorevole Gullo e da altri 17 deputati, non fu accolta dalla Camera, la quale, invece, approvò la chiusura della discussione generale proposta dall'onorevole Cremaschi Carlo e da altri 9 deputati. Furono, quindi, svolti 11 ordini del giorno, presentati dagli onorevoli: Russo Perez ed altri, Di Vittorio, Gullo, Covelli ed altri, Benvenuti ed altri, Spataro ed altri, Guidi Cingolani Angela Maria, Ravera Camilla ed altri, Grifone ed altri, Boldrini ed altri, Togliatti.

Subito dopo interloqui il Presidente del Consiglio; e, successivamente, per dichiarazione di voto, parlarono 170 deputati. La Camera, infine, dopo una seduta durata 51 ore, approvò, per appello nominale, l'ordine del

alcuni punti principali, al fine di dimostrare l'infondatezza dei motivi addotti allora dall'opposizione ed ora ripresi nella « Petizione per la Pace » presentata alla Camera il 7 luglio 1949 dal deputato Smith a nome di Antonio Daniele di Procolo ed altri. (1) (Petizione n. 37) per opporsi alla ratifica del Patto Atlantico

Poteva l'Italia estranearsi od assumere una posizione di equidistanza fra i due blocchi in cui si era andato dividendo il mondo?

Per impedire l'adesione dell'Italia al Patto fu sostenuta dall'opposizione parlamentare la convenienza di non assumere alcun impegno e di orientarsi verso la neutralità nell'ipotesi di un conflitto.

Ma la tesi era inaccettabile, e la sua attuazione avrebbe comunque esposto l'Italia a pericoli maggiori di quelli che si diceva di volere evitare.

Senza alcuna sua volontà e senza avervi in nulla contribuito, il nostro Paese era venuto a trovarsi proprio sulla linea di frattura dei due blocchi.

Data la posizione geografica terrestre e marittima dell'Italia, è evidente che ognuno di questi avrebbe, in caso di guerra, il massimo interesse ad occuparla; dal che deriva la impossibilità dell'Italia a restare neutrale, giacché neutralità significherebbe rassegnarsi all'occupazione da parte di uno ed anzi presumibilmente da parte di tutti i belligeranti, che se ne dividerebbero il territorio a seconda il loro interesse, le loro possibilità e la loro prontezza nel procedere all'occupazione.

giorno Spataro, Corbino, La Malfa e Longhena così formulato:

« La Camera dei Deputati, udite le dichiarazioni del Governo, le approva e passa all'ordine del giorno ».

L'esito della votazione fu il seguente: voti favorevoli 342; voti contrari 170; astenuti 19.

(1) Sunto della petizione annunziato alla Camera nella seduta del 7 luglio:

« Il deputato Smith presenta una petizione di Antonio Daniele di Procolo ed altri, con la quale si invitano le Assemblee Legislative a soprassedere, per il bene del Paese, alla ratifica del Patto Atlantico, fino a che, nei modi che esse riterranno più idonei, non si siano rese pienamente edotte della reale volontà che anima i cittadini dai quali esse richiamano autorità e potere. Ad ogni modo di voler dichiarare che non sarà concessa ad altre potenze alcuna base militare né permesso l'ingresso a loro truppe, e che non si eserciterà nella politica interna del Paese alcuna influenza straniera che incida, formalmente o sostanzialmente, sulle garanzie di libertà dei cittadini e dei partiti. « Mentre riaffermiamo – conclude la petizione – in modo esplicito e solenne la nostra condanna ad ogni politica di guerra e di odio tra i popoli, siamo certi che accogliendo questo nostro voto le Assemblee legislative compiranno un atto di grande saggezza, capace di riunire tutti gli italiani nel loro sforzo comune per l'indipendenza della Patria ».

2. — Necessità di aderire al Patto atlantico.

Escluso il programma di isolamento e di eventuale proclamazione di una neutralità esposta a tutte le violazioni e quindi foriera di danni sicuri, non restava al nostro paese alcuna altra alternativa che aderire al Patto Atlantico. Aderire al Patto Atlantico significa continuare a collaborare con le nazioni occidentali e specie con gli Stati Uniti d'America, dai quali abbiamo avuto tanti aiuti e tanti ancora ne attendiamo, e coi quali siamo legati da vincoli tradizionali di civiltà, di cultura e di economia; e significa inoltre contribuire al mantenimento della stabilità della pace e della sicurezza internazionali, giacché questi sono gli obbiettivi del Patto.

L'Italia era già partecipe e beneficiaria della politica occidentale degli Stati Uniti, da quando cominciò ad usufruire degli aiuti americani e più decisamente ancora da quando aderì al Piano Marshall e divenne, con la Convenzione di Parigi del 16 aprile 1948 per la Cooperazione Economica Europea, uno degli stati membri dell'O. E. C. E.

L'adesione al Patto Atlantico non costituisce alcuna innovazione di fronte alla precedente politica di collaborazione occidentale; politica che dobbiamo continuare a perseguire.

Abbandonarla o semplicemente attenuarne la portata significherebbe cambiare improvvisamente il fronte, senza alcuna ragione ideale e senza alcuna utilità materiale.

È bene a questo punto rilevare che tale politica non è affatto diretta contro il blocco orientale, né tende minimamente a diminuire i nostri scambi commerciali e la cooperazione economica con l'Unione Sovietica e gli Stati ad essa connessi.

In proposito noi abbiamo anzi dimostrato coi fatti la nostra volontà di attivare tali scambi e di intensificare tale cooperazione.

Ma ciò non esclude che per la sodisfazione delle nostre più urgenti esigenze, noi dobbiamo maggiormente guardare agli Stati Uniti e alle altre nazioni della Comunità Atlantica.

3. — Il problema del lavoro italiano all'estero, e nel continente africano in particolare.

Il nostro paese ha più di due milioni di disoccupati, e si trova nell'assoluta necessità di trovare per essi lavoro.

E siccome non è possibile, per quanti sforzi si facciano, occupare tutti questi lavoratori all'interno, occorre trovare degli sbocchi all'estero.

Ma dove ?

Nell'attuale momento storico non si può pensare che ai territori metropolitani o in largo senso coloniali dei Paesi che compongono la Comunità Atlantica o che sono con qualcuno di essi in speciale connessione, quali i Dominî britannici.

È perciò naturale e necessario che l'Italia mantenga con tali paesi speciali rapporti di collaborazione, come è evidente il suo interesse a che vengano applicate quelle norme della Carta delle Nazioni Unite e della Convenzione di Parigi per la Cooperazione Economica Europea, che hanno più diretto riferimento col problema qui indicato.

La Carta dell'O. N. U. detta in proposito varie norme particolarmente interessanti:

a) nel capitolo IX riguardante la cooperazione internazionale economica e sociale, afferma il principio che le Nazioni Unite debbono promuovere « il pieno impiego della mano d'opera (articolo 53, lettera *a*);

b) nel capitolo XII riguardante il sistema delle amministrazioni fiduciarie, s'abilisce che uno degli obiettivi fondamentali del sistema è quello di «assicurare parità di trattamento in nateria sociale, economica e commerciale a tutti i membri delle Nazioni Unite ed ai loro cittadini, e così pure parità di trattamento nell'amministrazione della giustizia » (articolo 76, lettera *d*).

La Convenzione di Parigi per la Cooperazione Economica Europea, si occupa dell'argomento che qui ci interessa nel preambolo, nell'articolo 2, e più specificamente ancora nell'articolo 8, che dice:

« Le Parti contraenti utilizzeranno nel modo più completo e razionale la mano d'opera disponibile.

« Esse si sforzeranno di realizzare il pieno impiego della loro mano d'opera nazionale e potranno ricorrere alla mano d'opera disponibile nel territorio di ognuna delle altre Parti contraenti. In considerazione di quest'ultima, esse prenderanno di comune accordo le misure necessarie per facilitare il movimento ed assicurare il collocamento dei lavoratori in condizioni sodisfacenti dal punto di vista economico e sociale.

« In maniera generale, le Parti contraenti coopereranno allo scopo di ridurre progressivamente gli ostacoli al libero movimento delle persone ».

Non è chi non veda l'importanza che ha questa disposizione per un paese, come il nostro, che ha una così grave eccedenza di mano d'opera. Dobbiamo notare che nella convenzione di Parigi, e precisamente per il disposto dell'articolo 2, deve ritenersi prevista la possibilità che il principio della libera circolazione dei beni e delle persone trovi applicazione non solo nel territorio metropolitano delle Parti contraenti, ma anche nei loro territori d'oltre mare.

Con ciò stesso può venire in considerazione la maggior parte dei territori dell'Africa, che, secondo la terminalogia della Carta dell'O. N. U., debbono considerarsi « non autonomi » o sottoposti ad amministrazione fiduciaria; e che dipendono, sia pur a titolo diverso, da stati partecipanti all'O. E. C. E., e all'O. N. U..

A proposito dell'Africa non possiamo celare la disillusione ed il dolore che ci hanno causato le ultime decisioni dell'O. N. U., in riguardo alla parte di quei territori africani, dove l'Italia aveva profuso lavoro, intelligenza e sudati risparmi a profitto dei nativi e della civiltà in generale; e mentre riaffermiamo le nostre legittime esigenze ed aspettative in riguardo al problema specifico di tali territori, crediamo opportuno di mettere in tutto rilievo il problema generale e più ampio della valorizzazione del continente africano, alla quale non può e non deve mancare l'adeguata partecipazione italiana.

4. — Infondatezza dei motivi addotti per impedire l'adesione dell'Italia al Patto.

Da quanto si è venuto man mano esponendo deve concludersi che l'Italia era ragionevolmente portata ad aderire al Patto Atlantico.

Infondati sono i motivi addotti per impedire od ostacolare tale adesione, che questa cioé possa da una parte sminuire la sovranità o la libertà di decisione nazionale (che verrebbe aggiogata alla volontà degli Stati Uniti), ed aumentare dall'altra la possibilità di conflitti accrescendo il numero delle nazioni aderenti al Patto.

Si è avanti dimostrato l'infondatezza di tali timori nei riguardi delle nazioni dell'Europa Occidentale; il che vale anche per l'Italia, giacché anche per l'Italia hanno valore la clausola del non autonomatismo per l'applicazione delle disposizioni del Patto, e l'altra clausola che richiama i procedimenti

costituzionali di ciascuno Stato, che debba decidere riguardo alle misure da prendere per l'applicazione del Patto.

In quanto al preteso accrescersi delle possibilità di conflitti, va ripetuto che il Patto non ha scopi di guerra, ma è anzi destinato a rafforzare le condizioni ed i presupposti stessi della pace, e a diminuire per ciò le cause ed i pericoli di guerra, prevedendo la reazione armata solo in seguito ad un'aggressione perpetrata con « attacco armato » contro una o più delle Parti contraenti; reazione difensiva che non è affatto vietata dall'articolo 11 della nostra Costituzione (richiamato nella già citata « Petizione per la Pace »). Con tale articolo infatti l'Italia ha bensì ripudiato la guerra « come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali », ma non ha rinunziato né poteva rinunziare all'auto difesa contro eventuali aggressioni.

È infondato e contrario alla realtà attribuire agli Stati Uniti d'America una volontà bellicista e di aggressione; tanto meno una simile volontà potrebbe attribuirsi ai paesi europei che hanno anche di recente, provato gli orrori e le distruzioni della guerra, e che per primi sarebbero totalmente esposti a subire le terribili conseguenze di un nuovo conflitto.

5. — Le ragioni addotte dal Ministro degli esteri danese per aderire al Patto.

Se aderire al Patto avesse potuto o potesse importare partecipare a disegni aggressivi contro l'Unione sovietica o qualsiasi altro Stato, i paesi europei non vi avrebbero aderito.

Su ciò non può esservi dubbio. Basta in proposito riferire per tutti alcune parti del discorso pronunziato al Parlamento il 22 marzo scorso (prima cioè della firma del Patto) dal signor Rasmussen, Ministro degli esteri di uno dei paesi più pacifici del mondo: la Danimarca:

« Le conversazioni che ho avuto a Washington non hanno lasciato nessun dubbio che questa è la verità sul Patto Atlantico. Non esistono disposizioni addizionali segrete; il Patto non cela alcuna intenzione segreta di aggressioni. Non è quindi vero che il Patto possa avere scopi aggressivi o che sia rivolto contro determinati paesi o gruppi di paesi.

« Dichiaro che il Governo danese in nessun caso avrebbe voluto aderire ad un trattato che avesse tali intenzioni. Il Governo danese è assolutamente convinto che il Patto Atlantico non ha altro scopo che quello espresso: il mantenimento della pace. Il Governo danese è convinto che il Patto Atlantico aumenta la sicurezza per la pace nel mondo e non la diminuisce. È per questo che il Governo danese aderisce al Patto.

« Dato che da alcuni la Russia viene specialmente indicata come il paese contro il quale sarebbero rivolte le intenzioni aggressive del Patto, desidero espressamente dichiarare che il Gabinetto danese nutre il più vivo desiderio di rinforzare e sviluppare anche nell'avvenire le buone relazioni che esistono e sono sempre esistite tra la Danimarca e la Russia. È chiaro che la Danimarca non sognerebbe di aderire ad un trattato internazionale che avesse intenzioni contrarie alla Russia.

« Ognuno sa che i Paesi che hanno partecipato alla elaborazione del Patto sono di quelli che più amano la pace. Non furono né l'Inghilterra, né la Francia, né l'Olanda, né il Belgio, né il Lussemburgo e neppure gli Stati Uniti od il Canadà che causarono la prima e neppure la seconda guerra mondiale. Nessuno che conosca un poco gli Stati Uniti potrebbe dubitare che il popolo americano non detesti la guerra. I soldati americani sono entrati nella guerra nel 1917 e nel 1941 senza entusiasmo, ma con la ferma volontà di difendere la democrazia.

« Questi Paesi pacifici hanno però sentito la necessità di unirsi nel momento in cui la sicurezza e la stabilità, che avevamo sperato fossero ristabilite dopo la guerra, non sono state ancora raggiunte. I Paesi europei non hanno dimenticato come, malgrado il loro desiderio di pace, furono aggrediti. E gli Stati Uniti d'America hanno fatto le loro esperienze durante due guerre mondiali. Non hanno dimenticato il lavoro enorme che ci vuole per arrestare l'aggressore allorché ha già iniziata l'aggressione, ed hanno perciò desiderato premunirsi per difendere gli ideali democratici qualora ci si avviasse verso la catastrofe dello scoppio di una terza guerra mondiale.

« Si sente spesso dire che il Patto Atlantico prevede che i partecipanti aumentino la loro difesa e che tali armamenti necessariamente debbono condurre alla guerra. Non sono per nulla convinto che ciò corrisponde alla verità. Anzi ci si può giustamente chiedere se gli avvenimenti nel 1914 non avrebbero avuto un diverso corso se la Germania prima dello scoppio della guerra si fosse resa conto che avrebbe avuto l'Impero britannico come ne-

mico. E chi sa se Hitler avrebbe attaccato nel 1939 se avesse saputo che la Gran Bretagna e la Francia sarebbero subito entrate nel conflitto ed in seguito anche l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti d'America ».

Il Ministro degli esteri danese, sottolineava nel seguito del suo discorso l'importanza dell'esclusione dal Patto di ogni « automatismo » e della inclusione in esso della salvaguardia dei « procedimenti costituzionali » interni di ogni Stato, mettendo in rilievo che il Patto lascia ai partecipanti la libertà di determinare l'entità del loro contributo alla comune difesa: « Posso dire con sicurezza che ogni paese partecipante deve fare ciò che può secondo le sue possibilità economiche... Viene lasciato a ciascuno dei partecipanti di decidere ciò che è necessario fare per collaborare al ristabilimento della sicurezza ».

6. — Lo sviluppo logico del Patto.

Il Patto adunque mira a mantenere la pace e la sicurezza, ed è rispettoso della sovranità degli stati partecipanti. C'è di più.

Ogni strumento diplomatico vale non solo in rapporto alla situazione che lo ha generato ed al contenuto delle sue disposizioni, ma anche in rapporto alla situazione che le Parti contraenti vogliono creare.

Ora, siccome è indubbio che non c'è paese d'Europa la cui ricostruzione ed il cui ritorno addirittura alla vita civile non siano condizionati dal mantenimento della pace, è inconcepibile che lo sviluppo logico del Patto non sia diretto al mantenimento ed al rafforzamento della pace.

* * *

Onorevoli Colleghi, in considerazione di quanto sopra ho l'onore di proporre, a nome della maggioranza della Commissione, l'approvazione del disegno di legge relativo alla ratifica ed esecuzione del Trattato del Nord Atlantico firmato a Washington il 4 aprile 1949.

AMBROSINI, *Relatore per la maggioranza.*

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Già nella discussione che seguì alle dichiarazioni del Governo fatte all'Assemblea l'11 marzo 1949, i deputati della minoranza ebbero occasione di manifestare la loro opposizione all'adesione dell'Italia al Patto Nord-Atlantico e di illustrarne ampiamente i motivi. Nella votazione che ne seguì, l'opposizione della minoranza fu compatta e ad essa fece riscontro in entrambi i rami del Parlamento il voto negativo di personalità indipendenti dai partiti di sinistra organizzati nel Paese nonché l'astensione di rappresentanti di partiti al Governo. L'esame del testo del trattato che ci viene sottoposto in sede di ratifica, nonché gli avvenimenti che dal voto del marzo ad oggi si sono susseguiti nel mondo, lungi dallo sminuire il peso delle argomentazioni allora svolte, ci dànno purtroppo ulteriori elementi per corroborarci nella nostra tesi negativa.

In linea generale, sul piano della politica mondiale, il patto Nord-Atlantico rappresenta lo sbocco attuale di una politica del tutto in contrasto con lo spirito, i metodi e le finalità della riorganizzazione del mondo rinascente dalla catastrofe della guerra. Dopo la fallace esperienza dell'antica Società delle Nazioni dell'altro dopo guerra, da Yalta a Potsdam, a San Francisco, si è tentata la ricostruzione della pace mediante un'organizzazione unitaria delle nazioni, praticamente con una guida altrettanto unitaria dei quattro (prima cinque) Grandi. La Carta costitutiva delle Nazioni Unite contempla, è vero, la possibilità di patti regionali, ma sempre entro il quadro di questa organizzazione unitaria e di questa guida unitaria dei quattro Grandi. Successivamente con l'acuirsi di divergenze fra gli Stati Uniti e l'U. R. S. S., si mina con sempre maggiore accentuazione questo spirito e questo quadro unitario: dopo la pratica esclusione del cosiddetto mondo orientale dal piano Marshall, assistiamo infatti a tutta una successione di organismi volti a dividere l'Europa e il mondo. Piano E. R. P., O. E. C. E., patto di Bruxelles ed ora Patto Atlantico: da strumenti economici prima, da strumenti politici e militari poi, l'abisso tra il cosiddetto «mondo orientale» ed il cosiddetto «mondo occidentale» viene scavato sempre più profondo. L'ulteriore passo innanzi di questa politica è la terza guerra.

Come l'esperienza storica insegna, il sistema dei blocchi contrapposti conduce fatalmente alla guerra anche se da nessuno in buona fede voluta, ma praticamente provocata da preoccupazioni di ordine preventivo (attacco per prevenire l'attacco avversario) o da preoccupazioni di ordine interno e particolarmente di ordine economico.

Così come è impostato, il patto Nord-Atlantico assai difficilmente appare conciliabile con la Carta delle Nazioni Unite, non soltanto con la lettera stessa degli articolo 52 e seguenti, ma, e soprattutto, con lo spirito unitario che la informa: patti regionali sì, ma purché siano regionali e non di fatto mondiali e non siano diretti contro una delle grandi Nazioni Unite. Né vale trincerarsi col dire – come fa ora la relazione Ministeriale – che il patto non è contro nessuna Nazione definita: poiché tutta la politica dalla quale esso trae origine è in funzione antisovietica, come esplicite dichiarazioni di personalità responsabili della politica angloamericana hanno ripetutamente confermato. In realtà non dal sistema dei blocchi contrapposti, ma dal ritorno alla politica unitaria può essere garentita la pace nel mondo: ed il recente incontro dei quattro Grandi a Parigi è la riprova, anche se ancora modesta nei risultati pratici, che quella è la via nella quale tutte le controversie possono trovare consensuale soluzione e tutti i pericoli di guerra possono essere scongiurati.

Già la funzione politica del patto e le tragiche conseguenze che esso può provocare ci dicono che l'Italia, se pure non ha alcuna forza politica per determinare il ritorno alla politica unitaria, può pur sempre portare il suo piccolo contributo, non aderendo al patto stesso. Del resto, l'estensione di un patto Nord-Atlantico all'Italia costituisce, per ragioni geografiche, un ulteriore forzamento di quella definizione di patto regionale che è sola conciliabile con gli articoli 52 e seguenti della Carta di San Francisco.

Ma, al di fuori delle linee della grande politica mondiale, innumerevoli ragioni militano contro l'adesione dell'Italia al Patto. Innanzitutto in nessun modo una guerra che scoppiasse fra i due blocchi contrapposti corrisponderebbe ad un supremo interesse del Paese: né sotto il profilo dei nostri interessi nazionali, né, tanto meno, sotto il profilo di un conflitto ideologico, di fronte al quale la Nazione si presenterebbe divisa e, intesa quindi come unità, non avrebbe interesse a partecipare. D'altro canto, un patto che prevede il ricorso alla guerra, sia pure come mezzo di difesa, è inconciliabile con l'articolo 11 della nostra Costituzione che ripudia la guerra non soltanto come strumento di offesa alla libertà di altri popoli, ma anche come mezzo di risoluzione di controversie internazionali. Né vale l'argomento che si tratta di patto difensivo, poiché nessun trattato di alleanza confessa scopi aggressivi e tutti, come questo sottoposto al nostro esame, contemplano clausole tali da allargarne il raggio di azione, mentre poi, non solo la cronaca, ma neppure la storia è spesso in grado di giudicare chi sia stato realmente il provocatore di una guerra.

Ma anche al di fuori delle norme della Costituzione, nel momento di ratificare un trattato di alleanza occorre indagare se il trattato stesso sia necessario, sia utile e non sia dannoso.

La necessità dell'adesione italiana al Patto Atlantico non è stata affatto dimostrata, né appare facilmente dimostrabile ove si tolgano i soli due argomenti decisivi e cioè che l'adesione ci è stata coattivamente richiesta (ciò che è stato sempre recisamente escluso dal Governo) o che un aggressore, e nella specie la U. R. S. S., è alle porte (cosa che nessun oratore di maggioranza ha osato affermare). Né, d'altro canto, vi è alcuna fatalità di linee strategiche mondiali che in caso di conflitto trascinino nolente il nostro Paese in guerra: giacché, come l'ultimo conflitto ha dimostrato, l'Italia può essere soltanto una zona di logoramento e di consumo lontana, come è, dalle grandi linee strategiche, che si riassommano nell'Africa settentrionale, nella pianura franco germanica e nelle linee polari e del Pacifico.

L'adesione al Patto Nord-Atlantico, oltre che non necessaria, non è neppure utile, anzi è dannosa, in caso di guerra, giacché, mentre l'ingresso in una alleanza implica, ove la guerra scoppiasse, la legittimità di un attacco del possibile avversario, il difetto di automatismo del patto, oltre che le prevedibili impostazioni strategiche e tattiche di una nuova guerra, renderebbero assai problematica una difesa del nostro Paese e, assai più facilmente che in caso di nostra libertà di impegni internazionali, porterebbero le atrocità della guerra e dell'occupazione nel nostro territorio.

Né più fertile per il nostro Paese può essere l'adesione al Patto anche ove la guerra non scoppi. Mera illusione verbale appare la parità morale e giuridica rievocata anche dalla relazione ministeriale, quando la politica dell'alleanza è tutta diretta dall'alleato di gran lunga più forte. Invero l'adesione al Patto significa innanzi tutto rinuncia alla revisione pacifica e giuridica del duro trattato di pace e alla ammissione all'O. N. U., per le quali sarà vano sperare sul consenso dell'U. R. S. S. fino a che non siano ammessi anche i paesi contro i quali si erge il veto anglo-americano. Ed anche la revisione *de facto*, tanto vantata dall'onorevole Ministro degli esteri, è venuta meno, proprio poco dopo la firma del Patto, quando dai nostri nuovi alleati ci è stata praticamente tolta ogni illusione sul ritorno almeno di alcune colonie alla madrepatria.

D'altro canto, l'adesione al Patto apre all'interno del Paese gravissimi problemi, sotto il profilo delle libertà costituzionali e sotto il profilo economico e sociale. Non vi è dubbio che il conflitto ideologico che nel mondo è esasperato dal Patto, si approfondirà in Italia con la nostra adesione al Patto stesso. Ed i pericoli di una politica governativa, tendente a spingere sempre più ai margini della vita nazionale coloro che vogliono rinnovare più radicalmente le strutture economiche e sociali del nostro Paese, è purtroppo, come recenti fatti e discorsi dimostrano, tutt'altro che irreale e tutt'altro che lontana; domani potrebbe anzi essere aggravata da un intervento esterno, quale potrebbe essere autorizzato da una interpretazione un po' elastica dell'articolo 4 del trattato.

Sotto il profilo economico, poi, mentre perderemo sul nascere gli sbocchi dei mercati orientali, la necessità di un graduale riarmo implicherà l'aumento dei bilanci militari e danno di quelli civili (lavori pubblici, trasporti, sanità, giustizia, pubblica istruzione ecc.), sospenderà il già lento processo di riconversione dell'industria di guerra in industria di pace, darà il colpo di grazia alle speranze, finora frustrate dalla maggioranza, delle grandi riforme sociali previste dalla Costituzione.

Onorevoli colleghi, dopo il voto del Parlamento a favore del Patto Atlantico, un imponente numero di cittadini ha inoltrato al Parlamento stesso una petizione volta a scongiurare o a rinviare la ratifica del Patto che per le ragioni ora rapidamente ricordate, può costituire un grave pericolo per l'esistenza stessa e l'avvenire del nostro Paese.

La Camera non può rimanere insensibile di fronte a una dimostrazione, democratica per spirito e per mezzi, di così grave preoccupazione di tanta parte del popolo italiano e pertanto proponiamo che venga respinto il disegno di legge.

DONATI, *Relatore di minoranza.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

ARTICOLO UNICO.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare ed il Governo a dare piena ed intera esecuzione al Trattato del Nord Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 1949.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Identico.